




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO PARLAMENTARE

MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

**ATTI DI INDIRIZZO
E DI CONTROLLO**

**RELAZIONI AL PARLAMENTO
E ALTRI ADEMPIMENTI**

N. 52/XVII
GENNAIO 2018

A CURA DEL SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE

☎ 066760-3381/3206– ✉ sgcp_segreteria@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

AVVERTENZA	1
Sezione I	3
NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI	3
In evidenza a dicembre 2017	4
a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nel mese di dicembre 2017.....	7
b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nel mese di dicembre 2017 o previste in scadenza entro il 28 febbraio 2018	18
c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenza entro il 28 febbraio 2018	20
Sezione II	29
ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO	29
In evidenza a dicembre 2017	30
Note annunciate al 31 dicembre 2017 in attuazione di atti di indirizzo	37
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.....	37
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	55
Ministero dell'interno.....	57
Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 31 dicembre 2017	62
Sezione III	63
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE	63
L'attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento	64
In evidenza a dicembre 2017	65
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-31 dicembre 2017	77
Relazioni governative.....	77
Relazioni non governative.....	83
Nuove relazioni previste da fonti normative	84
Relazioni governative.....	84
Relazioni non governative.....	89

AVVERTENZA

Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l'attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l'espressione di un parere parlamentare.

La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi della legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l'espressione del parere parlamentare (ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull'esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell'articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull'attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell'ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l'utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l'esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l'utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l'altro, di uno scadenario delle principali nomine che

dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell'esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.

Nella Sezione II viene presa in esame l'attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l'A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo "Le nostre segnalazioni".

Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra "governative" e "non governative". Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.

Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.

Sezione I

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI

La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di dicembre 2017 (e nella prima parte del mese di gennaio 2018), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 28 febbraio 2018 con l'indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 28 febbraio 2018, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14/1978, con l'indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell'eventuale rinnovo se già avvenuto.

In evidenza a dicembre 2017

La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, **monitorando il mese di dicembre 2017 nonché l’inizio di quello di gennaio 2018, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di febbraio 2018.** La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nel mese di dicembre 2017, nonché di quelle da rinnovare entro la fine di febbraio 2018 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.

IN QUESTO NUMERO:

- Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreti in data 22 e 6 dicembre 2017, ha nominato Silvio Vetrano commissario straordinario dell’**Ente parco nazionale dell’Isola di Pantelleria**, con il sub-commissario Maria Pia Bottino, per un periodo massimo di due mesi dal 31 dicembre 2017, ed ha prorogato il mandato del commissario straordinario dell’**Ente parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena**, Leonardo Deri, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 7 dicembre 2017. Si anticipa che lo stesso Ministro ha richiesto i pareri parlamentari sulle proposte di nomina di Salvatore Gabriele e di Fabrizio Fonnesu a presidente dei due rispettivi Enti parco.
- Sempre il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti in data 15 dicembre 2017, ha nominato Giampiero Sammuri presidente dell’**Ente parco nazionale dell’Arcipelago toscano** e Domenico Pappaterra presidente dell’**Ente parco nazionale del Pollino** per la durata di un quinquennio.
- Lo stesso Ministro ha inoltre comunicato di aver prorogato, con proprio decreto del 9 novembre 2017, il mandato del commissario straordinario dell’**Ente parco nazionale della Sila**, Sonia Ferrari, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 24 novembre 2017.
- L’VIII Commissione (Ambiente) della Camera, nella seduta del 6 dicembre 2017, ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Alessandro Luigi Ubiali a presidente del **Consorzio del Ticino**.
- Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 novembre 2017 sono stati nominati i componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza (CIV) dell’**Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL** e dell’**Istituto nazionale della previdenza sociale INPS** per un quadriennio a decorrere rispettivamente dal 20 e dal 21 dicembre 2017, date di insediamento degli organi.

- Si anticipa che la VI Commissione (Finanze) della Camera e la 6^a Commissione (Finanze) del Senato, nelle rispettive sedute del 17 gennaio 2018, hanno espresso pareri favorevoli sulle proposte di nomina di Mario Nava e Paolo Ciocca rispettivamente a presidente e componente della **Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB**.

- Nel mese di dicembre 2017 sono scaduti i mandati del presidente della **Stazione zoologica "Anton Dohrn"**, Roberto Danovaro, e del presidente della predetta **Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB**, Giuseppe Vegas.

- Il 31 dicembre 2017 è scaduto inoltre il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione di **RAI Radiotelevisione italiana S.p.a.**, nominato il 5 agosto 2015. Secondo lo statuto della RAI, infatti, gli amministratori restano in carica per la durata di tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale relativo all'ultimo anno di carica (nella fattispecie, l'assemblea deve essere convocata entro 180 giorni dal 31 dicembre 2017). Il consiglio di amministrazione dovrà quindi essere rinnovato entro il 30 giugno 2018.

- Nel mese di gennaio 2018 scadono invece il mandato di Andrea Graziosi a componente del consiglio direttivo dell'**Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR**, i mandati di Aldo Godone e Livio Battezzati a componenti del consiglio di amministrazione dell'**Istituto nazionale di ricerca metrologica INRIM**, nonché il mandato di Tarcisio Agus a commissario straordinario del **Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna**.

- Nel mese di febbraio 2018 scadranno infine i mandati di Guido Pierpaolo Bortoni, Rocco Colicchio, Valeria Termini e Alberto Biancardi rispettivamente a presidente e componenti dell'**Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico AEEGSI**, ridenominata **Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ARERA**. Scadrà inoltre il mandato del commissario straordinario dell'**Ente parco nazionale dell'Isola di Pantelleria**, Silvio Vetrano, con il sub-commissario Maria Pia Bottino.

- Ai sensi dell'art. 1, comma 106, della L. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), la **Cassa conguaglio GPL** è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2018. Le relative funzioni sono state conferite all'**Acquirente unico S.p.A.**, per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano OCSIT. La norma ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, il trasferimento all'OCSIT della titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e del Fondo scorte di riserva, mentre le funzioni relative al Fondo bombole metano verranno direttamente esercitate dal Comitato di gestione di tale fondo operante presso il Ministero dello sviluppo economico. La Cassa conguaglio GPL era stata istituita con il provvedimento n. 44/1977 del Comitato interministeriale prezzi CIP, ai sensi del D.Lgs. n. 98/1948, ed era stata confermata quale ente pubblico non economico con il decreto interministeriale in data 19 novembre 2008 nell'ambito delle procedure previste dalla normativa "taglia-enti" di cui all'art. 26 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008.

- A decorrere dal 1° gennaio 2018 risulta altresì soppressa l'**Autorità portuale di Salerno**, che aveva mantenuto fino al 31 dicembre 2017 la propria autonomia finanziaria e amministrativa per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 gennaio 2017¹. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 169/2016, poteva infatti essere disposto con D.P.C.M., su richiesta motivata del presidente della Regione interessata e su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il mantenimento, per un periodo non superiore a 36 mesi, dell'autonomia finanziaria e amministrativa di Autorità portuali già costituite e in via di soppressione. Nella fattispecie tale richiesta, motivata con la necessità di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali avviati nel porto di Salerno, era stata accolta esclusivamente per un breve periodo transitorio e comunque fino al 31 dicembre 2017. Ai sensi del citato D.Lgs. n. 169/2016 all'Autorità portuale di Salerno subentra dunque l'**Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale**, già subentrata all'**Autorità portuale di Napoli**.

- Sempre dal 1° gennaio 2018, infine, l'**Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico AEEGSI** è stata ridenominata **Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ARERA** ai sensi dell'art. 1, comma 528, della L. n. 205/2017 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018). Tale norma ha tra l'altro abrogato la disposizione di cui all'art. 23, comma 1, lett. c) del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (cosiddetto "Salva Italia"), che aveva previsto, all'atto del rinnovo, la riduzione della consistenza dell'Autorità dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente. I componenti dell'ARERA sono pertanto cinque compreso il presidente, e sono nominati, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8, della L. n. 481/1995, su proposta del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Quanto alle competenze dell'Autorità, l'art. 1, comma 527, della citata L. n. 205/2017, ha attribuito all'ARERA nuovi compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti.

Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.

¹ Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 13 giugno 2017 Francesco Messineo era stato nominato commissario straordinario dell'Autorità portuale di Salerno fino appunto al 31 dicembre 2017.

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nel mese di dicembre 2017

In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell'articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: *istituti e (...) enti pubblici anche economici*, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell'articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.

La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l'altro, dall'art. 1 all'art. 8, che *il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (...). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (...) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (...) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (...) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.*

Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l'esame ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: *nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (...) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (...) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.*

Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all'articolo 9, stabilisce che *le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprono.*

Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o

integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.

Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l'altro che: (...) *gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (...). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (...) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (...) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.*

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare	Data nomina	Procedura di nomina
Ente parco nazionale dell'Isola di Pantelleria	Presidente: Salvatore Gabriele	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 annunciata alla Camera il 17/1/2018	Procedura di nomina in corso	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata
	Commissario straordinario: Silvio Vetrano con il sub-commissario Maria Pia Bottino	Nomina non ancora comunicata alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978	22/12/2017 (decorrenza: 31/12/2017)	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ente parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena	Presidente: Fabrizio Fonnesu	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 annunciata alla Camera il 17/1/2018	Procedura di nomina in corso	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata
	Commissario straordinario: Leonardo Deri	Nomina non ancora comunicata alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978	6/12/2017 (decorrenza: 7/12/2017)	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano	Presidente: Giampiero Sammuri	Pareri favorevoli espressi dalla 13 ^a Commissione del Senato il 22/11/2017 e dalla VIII Commissione della Camera il 6/12/2017	15/12/2017	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate
Ente parco nazionale del Pollino	Presidente: Domenico Pappaterra		15/12/2017	

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare	Data nomina	Procedura di nomina
Ente parco nazionale della Sila	Commissario straordinario: Sonia Ferrari	Nomina comunicata e annunciata alla Camera il 20/12/2017 e al Senato il 21/12/2017 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978	9/11/2017 (decorrenza: 24/11/2017)	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Si anticipa che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 10 gennaio 2018, annunciata alla Camera il 17 gennaio 2018, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Salvatore Gabriele a presidente dell'**Ente parco nazionale dell'Isola di Pantelleria**. Tale proposta di nomina è stata assegnata alla VIII Commissione (Ambiente) della Camera e alla 13ª Commissione (Territorio) del Senato, che ne hanno avviato l'esame nelle rispettive sedute del 17 gennaio 2018.

Lo stesso Ministro, con proprio decreto in data 22 dicembre 2017, non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, aveva nominato Silvio Vetrano commissario straordinario dell'Ente parco isolano, con il sub-commissario Maria Pia Bottino, per la durata di due mesi a decorrere dal 31 dicembre 2017 e comunque non oltre la nomina del presidente dell'Ente parco.

In precedenza, con analogo provvedimento in data 13 giugno 2017, il predetto Ministro aveva nominato Renato Grimaldi commissario straordinario dell'Ente parco siciliano, con i sub-commissari Silvio Vetrano e Maria Pia Bottino, fino alla data del 31 dicembre 2017 e comunque non oltre la nomina del presidente. Grimaldi aveva successivamente rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico.

Si anticipa inoltre che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 10 gennaio 2018, annunciata alla Camera il 17 gennaio 2018, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Fabrizio Fonnesu a presidente dell'**Ente parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena**. Anche tale proposta di nomina è stata assegnata alla VIII Commissione della Camera e alla 13ª Commissione del Senato, che ne hanno avviato l'esame nelle rispettive sedute del 17 gennaio 2018.

Commissario straordinario in carica dell'Ente parco sardo è Leonardo Deri, il cui mandato è stato da ultimo prorogato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 6 dicembre 2017, non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, per la durata di sei mesi a decorrere dal 7 dicembre 2017 e comunque non oltre la nomina del presidente.

Inizialmente nominato con decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, Deri era già stato prorogato con analogo provvedimento del 12 giugno 2017 per sei mesi a decorrere dal 7 giugno 2017. Il commissariamento dell'Ente parco era seguito alla revoca del presidente e allo scioglimento del consiglio direttivo a causa di rilevate criticità programmatiche e gestionali. Presidente uscente dell'Ente parco

sardo è Giuseppe Bonanno, che era stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 22 ottobre 2012. Per Bonanno si trattava del secondo mandato alla presidenza del predetto Ente parco essendovi già stato nominato con analogo decreto ministeriale del 31 maggio 2007.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto in data 15 dicembre 2017, ha nominato Giampiero Sammuri presidente dell'**Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano** per la durata di un quinquennio.

Come riferito nel precedente numero della presente pubblicazione, il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Sammuri con lettera dell'8 novembre 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 15 novembre 2017. Al riguardo la 13^a Commissione (Territorio) del Senato e l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 22 novembre 2017 e del 6 dicembre 2017.

Il 16 luglio 2017 era scaduto il mandato alla presidenza dell'Ente parco toscano dello stesso Sammuri, che era stato nominato con decreto ministeriale dell'11 luglio 2012 per cinque anni a decorrere dal 16 luglio 2012. Nelle more della conferma di Sammuri, la gestione dell'Ente parco è stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, Stefano Feri. In precedenza Massimo Avancini era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 12 aprile 2012, dopo la scadenza del mandato presidenziale di Mario Tozzi, che era stato a sua volta nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 20 novembre 2006.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto in data 15 dicembre 2017, ha nominato Domenico Pappaterra presidente dell'**Ente parco nazionale del Pollino** per la durata di un quinquennio.

Come riferito nel precedente Bollettino, il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Pappaterra con lettera del 9 novembre 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 15 novembre 2017. Al riguardo la 13^a Commissione del Senato e l'VIII Commissione della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 22 novembre 2017 e del 6 dicembre 2017.

Il 15 ottobre 2017 era scaduto il mandato alla presidenza del suddetto Ente parco dello stesso Pappaterra, che era stato nominato con decreto ministeriale del 12 ottobre 2012 per cinque anni a decorrere dal 15 ottobre 2012. Per Pappaterra si era trattato del secondo mandato alla presidenza del predetto Ente parco, essendovi già stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 31 agosto 2007. In precedenza Pappaterra era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 7 maggio 2007 fino alla sua prima nomina a presidente dell'Ente parco.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 12 dicembre 2017, annunciata alla Camera e al Senato rispettivamente il 20 e il 21 dicembre 2017, ha comunicato, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, di aver prorogato, con proprio decreto in data 9 novembre 2017, il mandato del commissario straordinario dell'**Ente parco nazionale della Sila**, Sonia Ferrari, per la durata di sei mesi a decorrere dal 24 novembre 2017 e comunque non oltre la nomina del presidente.

Il 24 novembre 2017 scadeva infatti il mandato commissariale della stessa Ferrari, che era stata da ultimo prorogata con decreto ministeriale del 12 maggio 2017 per sei mesi a decorrere dal 24 maggio 2017. Ferrari era stata inizialmente nominata commissario straordinario con decreto ministeriale dell'8 ottobre 2014 e detto mandato era già stato prorogato con analoghi provvedimenti in data 2 aprile 2015, 8 ottobre 2015, 26 maggio 2016 e 10 novembre 2016. In precedenza Ferrari era stata nominata presidente dell'Ente parco della Sila per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13 febbraio 2009. Successivamente la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, fino al commissariamento dell'Ente parco e la ricordata nomina di Ferrari a commissario straordinario.

L'**Ente parco nazionale**, disciplinato dall'art. 9 della L. n. 394/1991, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati sono tutti quinquennali.

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare	Data nomina	Procedura di nomina
Consorzio del Ticino	Presidente: Alessandro Luigi Ubiali	Pareri favorevoli espressi dalla 13 ^a Commissione del Senato il 30/11/2017 e dalla VIII Commissione della Camera il 6/12/2017	Procedura di nomina in corso	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera annunciata alla Camera e al Senato il 10 e il 15 novembre 2017, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Alessandro Luigi Ubiali a presidente del **Consorzio del Ticino**. Tale proposta di nomina è stata assegnata alla 13^a Commissione (Territorio) del Senato, che l'ha esaminata nella seduta del 30 novembre 2017 esprimendo parere favorevole. La proposta di nomina è stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente) della Camera che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 21 novembre 2017 e dopo aver proceduto all'audizione informale di Ubiali nella seduta del 28 novembre 2017, ha espresso parere favorevole nella seduta del 6 dicembre 2017.

Attualmente Ubiali è presidente facente funzione del Consorzio ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, in quanto componente più anziano di età del consiglio di amministrazione. Il 12 maggio 2015 era scaduto il mandato del presidente uscente, Alessandro Folli, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 12 maggio 2011.

Il Consorzio del Ticino, insieme agli omologhi **Consorzio dell'Adda** e **Consorzio dell'Oglio**, era stato soppresso dall'art. 21, comma 12, del D. L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, che aveva contestualmente disposto l'affidamento delle loro funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ad un unitario **Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini**, vigilato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale disposizione tuttavia è stata soppressa, prima della costituzione del nuovo ente, dall'art. 27-bis del D.L. n. 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 14/2012. I citati Consorzi del Ticino, dell'Oglio e dell'Adda sono stati quindi ricostituiti e sono state riattribuite loro le funzioni esercitate in precedenza.

Tale ultima disposizione prevedeva d'altra parte che, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, venissero approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione degli organi di amministrazione dei Consorzi ricostituiti. Il nuovo statuto del Consorzio del Ticino è stato approvato con decreto ministeriale del 25 luglio 2011 ed ha previsto la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione².

Organi del Consorzio sono dunque il presidente, il direttore, il consiglio di amministrazione, l'assemblea degli utenti, l'assemblea generale del Consorzio e il collegio dei revisori dei conti. Tuttavia solo il presidente del Consorzio è organo amministrativo di nomina governativa: il consiglio di amministrazione infatti, sebbene presieduto dal presidente del Consorzio, è altresì composto da quattro membri eletti dall'assemblea degli utenti, dei quali due in rappresentanza delle utenze industriali (uno di monte e uno di valle) e due in rappresentanza degli utenti (uno per la sponda lombarda ed uno per la sponda piemontese)³.

Il **Consorzio del Ticino**, costituito nel 1928 come erede del Consorzio interprovinciale, è stato dichiarato ente pubblico non economico ai sensi della L. n. 70/1975 e provvede alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, nonché a coordinare e disciplinare l'esercizio delle utilizzazioni dell'acqua disponibile nell'interesse generale. Il Consorzio, che ha sede a Milano, ha quindi competenze in ordine alla regolazione del deflusso delle acque del lago, in particolare a beneficio dei consorzi di irrigazione e degli impianti idroelettrici insistenti sui territori delle regioni Piemonte e Lombardia.

² In precedenza la più ampia composizione di tale organo comprendeva anche rappresentanti delle province interessate e dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e dell'economia e delle finanze. In particolare sono 4 i componenti di nomina ministeriale del consiglio di amministrazione del Consorzio del Ticino venuti meno per effetto della intervenuta modifica statutaria.

³ Gli utenti e le utenze sono individuati ai sensi dell'art. 2 dello statuto del Consorzio.

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare	Data nomina	Procedura di nomina
Istituto nazionale della previdenza sociale INPS	Componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza: Guglielmo Loy (presidente) Sabina Valentini (vicepresidente) Michele Gentile Francesco Rampi Giuseppe Gargiulo Ciro G. Colecchia Claudio Durigon Rosario G. Meli Walter De Candziis Marco V. Broccati Antonio Marsilia Fabio Pontrandolfi Giulia Dongiovanni Jole Vernola Elvira Massimiano Roberto Caponi Claudia Trovato Maurizio Oliviero Romano Magrini Riccardo Giovani Antonio Pellegrino Maria Magri	Nomine non ancora comunicate alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978	14/11/2017 (decorrenza: 21/12/2017)	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 novembre 2017 sono stati nominati i componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'**Istituto nazionale della previdenza sociale INPS**. La durata del mandato è di quattro anni a decorrere dal 21 dicembre 2017, data di effettivo insediamento dell'organo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto di nomina.

Nella prima seduta il CIV ha eletto, fra i propri componenti, Guglielmo Loy quale presidente dell'organo, scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nonché Sabina Valentini quale vicepresidente, scelto tra i rappresentanti dei datori di lavoro.

Il 1° ottobre 2017 erano scaduti i mandati dei membri del consiglio di indirizzo e vigilanza uscente, che erano stati nominati con analogo D.P.C.M. in data 8 agosto 2013 per quattro anni a decorrere dal 1° ottobre 2013. Si ricorda infatti che i componenti del CIV durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti o deceduti.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 479/1994, metà dei membri del CIV dell'INPS sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la restante metà è ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività.

Sul piano quantitativo si ricorda altresì che l'attuale composizione del CIV dell'INPS, pari a 22 componenti, è stata raggiunta a seguito dell'applicazione, effettuata per la prima volta in occasione della nomina del consiglio uscente, delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e di cui all'art. 21, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2010.

Per effetto del riassetto degli enti pubblici di previdenza ed assistenza operato dall'art. 7 del D.L. n. 78/2010, il consiglio di indirizzo e vigilanza costituisce l'unico organo collegiale di tali enti, essendo stato soppresso il consiglio di amministrazione. Il CIV definisce dunque i programmi, individua le linee di indirizzo e approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ente previdenziale. Sono poi attribuite a tale organo competenze specifiche in relazione alla nomina del presidente dell'ente⁴.

L'INPS è il principale ente previdenziale pubblico che, per effetto delle misure disposte, nell'ambito della normativa c.d. "taglia-enti", dal D.L. n. 78/2010 e dal D.L. n. 201/2011, ha incorporato l'Istituto postelegrafonici IPOST, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS (che a sua volta aveva in precedenza assorbito l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici ENAPPSMSAD) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della amministrazione pubblica INPDAP (che aveva precedentemente incorporato l'Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM).

⁴ Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza, ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il CIV informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare. Il Ministro, contestualmente alla richiesta del parere parlamentare di cui alla legge n. 14/1978, provvede ad acquisire sulla proposta di nomina del presidente anche l'intesa con il CIV, che deve intervenire entro trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare	Data nomina	Procedura di nomina
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL	Componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza: Giovanni Luciano (presidente) Bruno Adinolfi Ferdinando Di Lauro Barbara Orlandi Michele Buonerba Silvana Roseto Salvatore Muscarella Alberto Forti Pierangelo Albini Fabiola Leuzzi Beatrice Sassi Marco Abatecola Gaetana Pagano Leo Fiorito Barbara Gatto Gian L. De Gregorio Gabriele Brachetta	Nomine non ancora comunicate alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978	14/11/2017 (decorrenza: 20/12/2017)	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e, per un componente, su designazione della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 novembre 2017 sono stati nominati i componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'**Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL**. La durata del mandato è di quattro anni a decorrere dal 20 dicembre 2017, data di effettivo insediamento dell'organo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto di nomina.

Nella prima seduta il CIV ha eletto, fra i propri componenti, Giovanni Luciano quale presidente dell'organo, scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

Il 1° ottobre 2017 erano scaduti i mandati dei membri del consiglio di indirizzo e vigilanza uscente, che erano stati nominati con analogo D.P.C.M. in data 8 agosto 2013 per quattro anni a decorrere dal 1° ottobre 2013. Si ricorda infatti che i componenti del CIV durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti o deceduti.

Sul riordino degli enti pubblici previdenziali e sul ruolo del CIV, si rinvia a quanto riferito nella nota precedente. Tuttavia il penultimo periodo del comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 479/1994 detta disposizioni specifiche circa la composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL. Uno dei componenti di tale organo è infatti nominato in rappresentanza dell'**Associazione nazionale mutilati ed**

invalidi del lavoro ANMIL, mentre i restanti membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti per il corrispondente organo dell'INPS.

Sul piano quantitativo si ricorda altresì che l'attuale composizione del CIV dell'INAIL, pari a 17 componenti, è stata raggiunta a seguito dell'applicazione, effettuata per la prima volta in occasione della nomina del consiglio uscente, delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010.

L'**INAIL** persegue l'obiettivo di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e di garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. Per contribuire alla riduzione del fenomeno infortunistico, l'Istituto adotta iniziative mirate al monitoraggio dell'occupazione e degli infortuni, alla formazione delle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al sostegno delle imprese che investono sulla sicurezza dei lavoratori. Si ricorda che all'INAIL sono state attribuite, dall'art. 7 del citato D.L. n. 78/2010, le funzioni dei soppressi **Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA** ed **Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL**.

**b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non ancora rinnovate nel mese di dicembre 2017
o previste in scadenza entro il 28 febbraio 2018**

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna	Commissario straordinario: Tarcisio Agus	Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978	28/1/2018	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Il 28 gennaio 2018 scade il mandato del commissario straordinario del **Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna**, Tarcisio Agus, che era stato prorogato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 ottobre 2017 per la durata di tre mesi a decorrere dal 28 ottobre 2017 e comunque non oltre la costituzione degli organi del consorzio del Parco, in particolare del presidente e del consiglio direttivo.

Inizialmente nominato con analogo decreto ministeriale in data 27 giugno 2017, Agus era succeduto nell'incarico di commissario straordinario del Parco a Giovanni Pilia, che, dapprima nominato con decreto ministeriale del 28 ottobre 2016, era stato prorogato con analogo provvedimento in data 27 febbraio 2017. Pilia era a sua volta succeduto a Francesco Mascia, il quale era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale dell'11 marzo 2016.

Il **Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna**, commissariato dal 2 febbraio 2007, è il primo del genere riconosciuto dall'UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l'Ente minerario sardo EMSA. Il Parco è stato istituito dall'art. 1 del decreto in data 16 ottobre 2001 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna. Il Parco è gestito da un consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico, assimilato agli enti di ricerca, vigilato dai tre suddetti Ministeri insieme a quello dei beni e delle attività culturali e del turismo e dalla Regione autonoma della Sardegna.

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Ente parco nazionale dell'Isola di Pantelleria	Commissario straordinario: Silvio Vetrano con il sub-commissario Maria Pia Bottino	Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978	28/2/2018	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Il 28 febbraio 2018 scadrà il mandato del commissario straordinario dell'**Ente parco nazionale dell'Isola di Pantelleria**, Silvio Vetrano, che era stato nominato, insieme al sub-commissario Maria Pia Bottino, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 22 dicembre 2017, per la durata di due mesi a decorrere dal 31 dicembre 2017 e comunque non oltre la nomina del presidente dell'Ente parco.

Come già riferito *supra* nella sottosezione a), il predetto Ministro ha richiesto, con lettera del 10 gennaio 2018 annunciata alla Camera il 17 gennaio 2018, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Salvatore Gabriele a presidente dell'Ente parco isolano. Si ricorda che lo stesso Ministro, con lettera in data 24 maggio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 31 maggio 2017, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Antonino Caleca a presidente dell'Ente parco siciliano, la quale tuttavia non aveva avuto alcun seguito per la rinuncia dello stesso Caleca alla propria candidatura.

Tali proposte di nomina si riferiscono alla prima costituzione dell'organo amministrativo di vertice dell'Ente parco nazionale dell'Isola di Pantelleria, il quale è stato di recente istituito con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 2016, pubblicato nella G.U. n. 235 del 7 ottobre 2016.

Sull'**Ente parco nazionale** in generale vedasi sempre *supra* nella sottosezione a).

**c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in scadenza entro il 28 febbraio 2018**

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare	Data nomina	Procedura di nomina
Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB	Presidente: Mario Nava	Pareri favorevoli espressi dalla VI Commissione della Camera e dalla 6ª Commissione del Senato il 17/1/2018 ai sensi dell'art. 1, co. 3 del D.L. n. 95/1974, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 216/1974 e dell'art. 1 della L. n. 14/1978	Procedura di nomina in corso	D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti
	Componente: Paolo Ciocca			

Si anticipa che la Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettere del 22 dicembre 2017 annunciate alla Camera e al Senato il 9 gennaio 2018, ha richiesto, ai sensi dell'art. 1, co. 3 del D.L. n. 95/1974, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 216/1974 e dell'art. 1 della L. n. 14/1978, i pareri parlamentari sulle proposte di nomina di Mario Nava e Paolo Ciocca rispettivamente a presidente e componente della **Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB**. Tali proposte sono state assegnate alla VI Commissione (Finanze) della Camera e alla 6ª Commissione (Finanze) del Senato, le quali, dopo aver proceduto riunite all'audizione di Nava e Ciocca nella seduta del 17 gennaio 2018, nelle rispettive sedute in pari data hanno espresso pareri favorevoli su entrambe le proposte di nomina.

Il 15 dicembre 2017 è scaduto il mandato del presidente uscente della CONSOB, Giuseppe Vegas, che era stato nominato per sette anni con D.P.R. del 15 dicembre 2010. Il 3 novembre 2016 aveva invece rassegnato le proprie dimissioni il componente Paolo Troiano, che era stato nominato anch'egli per sette anni con D.P.R. del 15 dicembre 2010.

La composizione della CONSOB era stata modificata dall'art. 23, comma 1, lett. e) del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (c.d. "Salva Italia"), che ne aveva ridotto la consistenza dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente. Sulla base di siffatto quadro normativo, a seguito delle dimissioni rassegnate da Luca Enriques dal 16 giugno 2012 e della scadenza del mandato di Vittorio Conti avvenuta

il 21 luglio 2013, non era seguita la nomina di un nuovo componente della CONSOB, che si era così allineata alla ridotta consistenza numerica prevista. A seguito poi della scadenza del mandato di Michele Pezzinga, avvenuta il 15 dicembre 2013, con decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 2014 era stata nominata componente della Commissione Anna Genovese.

Successivamente tuttavia l'art. 22, comma 13, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, ha abrogato il citato art. 23, comma 1, lett. e) del D.L. n. 201/2011, comportando così il ripristino della antevigente composizione della CONSOB. Di conseguenza con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 2016 sono stati nominati componenti della Commissione Giuseppe Maria Berruti e Carmine Di Noia.

A seguito quindi delle ricordate cessazioni dei mandati di Giuseppe Vegas e di Paolo Troiano, la CONSOB risulta pertanto attualmente composta da Anna Genovese, presidente vicario, Giuseppe Maria Berruti e Carmine Di Noia.

La **CONSOB**, istituita dall'art. 1 del D.L. n. 95/1974, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 216/1974, e poi modificato dall'art. 1 della L. n. 281/1985, è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori e all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano. Le funzioni della CONSOB, estese a tutti gli aspetti rilevanti per l'efficiente tutela del risparmio, riguardano i prodotti oggetto degli investimenti e i relativi emittenti, gli intermediari e i mercati.

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Stazione zoologica “Anton Dohrn”	Presidente: Roberto Danovaro	Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.lgs. n. 213/2009	4/12/2017	Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto nazionale di ricerca metrologica INRIM	Componenti del consiglio di amministrazione: Livio Battezzati e Aldo Godone		14/1/2018	

Il 4 dicembre 2017 è scaduto il mandato del presidente della **Stazione zoologica “Anton Dohrn”**, Roberto Danovaro, che era stato nominato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca in data 4 dicembre 2013 per la durata di un quadriennio.

Danovaro era subentrato nella presidenza dell'Ente a Enrico Alleva, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale del 10 agosto 2011 e che il 29 gennaio 2013 aveva rassegnato le proprie dimissioni, accettate dal predetto Ministro il 5 febbraio 2013.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente è altresì composto da Mauro Magnani e Serena Fonda, rispettivamente membro di designazione governativa e componente designata dalla comunità scientifica di riferimento, che sono stati nominati con decreto ministeriale del 14 ottobre 2015 sempre per la durata di un quadriennio.

Il 14 gennaio 2018 sono scaduti invece i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell'**Istituto nazionale di ricerca metrologica INRIM**, Aldo Godone e Livio Battezzati, che erano stati nominati con decreti del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca rispettivamente in data 14 gennaio 2014 e 20 febbraio 2014, per la durata di un quadriennio a decorrere dal 14 gennaio 2014. In particolare Godone era stato designato dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento, mentre Battezzati era stato nominato su designazione del Ministro stesso.

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto è presieduto da Diederik Sybolt Wiersma, che è stato nominato con analogo decreto ministeriale del 18 maggio 2016 sempre per la durata di un quadriennio.

Gli **enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca** sono stati riordinati con il D.Lgs. n. 213/2009, in attuazione dell'art. 1 della L. n. 165/2007. Ai fini del controllo parlamentare sulle nomine in tali enti, il D.Lgs. n. 213/2009 ha apportato, tra le altre, importanti innovazioni come la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e la modifica delle relative modalità di nomina. In particolare sono state novellate le procedure di designazione e di nomina dei presidenti, sulle cui candidature non si esprimono più previamente le Commissioni parlamentari, restando prevista solo la comunicazione al Parlamento dei decreti di nomina emanati dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR	Componente del consiglio direttivo: Andrea Graziosi	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010	8/1/2018	D.P.R. su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari

L'8 gennaio 2018 è scaduto il mandato a componente del consiglio direttivo dell'**Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR** di Andrea Graziosi, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 2013.

Graziosi, che si era effettivamente insediato nel predetto incarico l'8 gennaio 2014, era succeduto a Giuseppe Novelli, che aveva rassegnato le proprie dimissioni l'11 giugno 2013 con decorrenza 31 maggio 2013. Graziosi inoltre era stato eletto all'unanimità presidente dell'ANVUR dallo stesso

consiglio direttivo dell’Agenzia nella seduta del 28 aprile 2016, succedendo in tale carica a Stefano Fantoni il cui mandato veniva a scadenza il 2 maggio 2016.

Il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. I componenti sono nominati, per quattro anni non rinnovabili, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Il presidente dell'ANVUR è eletto dal consiglio direttivo nel proprio ambito a maggioranza di due terzi degli aventi diritto. Ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e nomina, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

Il consiglio direttivo dell'ANVUR risulta attualmente composto da Paolo Miccoli, presidente, e da Daniele Checchi, Raffaella Rumiati, Susanna Terracini, Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti.

L'**ANVUR** sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'ANVUR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico AEEGSI (ridenominata Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ARERA)	Presidente: Guido Pierpaolo Bortoni Componenti: Rocco Colicchio, Valeria Termini e Alberto Biancardi	Richieste di parere parlamentare ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. n. 481/1995	11/2/2018	D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere vincolante espresso a maggioranza dei 2/3 dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti

L'11 febbraio 2018 scadranno i mandati dei componenti dell'**Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico AEEGSI**, ossia Guido Pierpaolo Bortoni, presidente, nonché Rocco Colicchio, Valeria Termini e Alberto Biancardi.

Tutti i predetti membri dell'Autorità, oltre all'ulteriore componente Luigi Carbone, erano stati nominati per sette anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 18 marzo 2011. Carbone tuttavia aveva rassegnato le dimissioni a decorrere dall'11 gennaio 2016 e non era stato nominato un nuovo componente in sua vece.

Infatti la composizione della predetta Autorità era stata modificata dall'art. 23, comma 1, lett. c) del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (cosiddetto "Salva Italia"), che ne aveva ridotto la consistenza dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente. Da ultimo tuttavia, l'art. 1, comma 528, della L. n. 205/2017 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018) ha abrogato tale disposizione e ha previsto che i componenti di tale Autorità, ridenominata **Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ARERA**, sono cinque compreso il presidente e sono nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8, della L. n. 481/1995, le designazioni effettuate dal Governo dei componenti dell'Autorità sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni

parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore⁵; durano in carica sette anni e non possono essere confermati⁶.

Quanto alle competenze dell'Autorità, si fa presente che l'art. 1, comma 527, della citata L. n. 205/2017, ha attribuito all'ARERA nuovi compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti. Si ricorda inoltre che il già citato D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, aveva attribuito all'Autorità (allora denominata semplicemente **Autorità per l'energia elettrica e il gas AEEG**) anche le funzioni su regolazione e controllo dei servizi idrici, individuate poi con il D.P.C.M. 20 luglio 2012 e prima attribuite alla soppressa **Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua**. La denominazione **Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico AEEGSI** era stata introdotta solo dall'art. 13, comma 13, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 9/2014.

L'Autorità ha il compito di perseguire le finalità indicate dall'art. 1 della citata L. n. 481/1995, con cui si vuole garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità nonché assicurare adeguati livelli di qualità dei medesimi. Tali finalità devono essere perseguite assicurando la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, nonché promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Il sistema tariffario deve inoltre armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

⁵ Il secondo periodo del comma 8, nonché il comma 9 dell'art. 2 della citata L. n. 481/1995 dettano una serie di incompatibilità pubbliche e private per i componenti dell'Autorità, sia per la durata del loro mandato, sia per i quattro anni successivi alla cessazione dello stesso.

⁶ Si ricorda che il Consiglio di Stato, con parere espresso dalla Sezione Terza nell'adunanza del 7 dicembre 2010, aveva ammesso la possibilità di una proroga del collegio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas AEEG della durata massima e non prorogabile di sessanta giorni dalla scadenza del mandato, con limitazione dei poteri agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti. La proroga (la cui durata era stata ricavata in via di interpretazione dal disposto dell'art. 1, comma 15, della L. n. 239/2004) era stata ammessa in considerazione della contestuale scadenza, in data 15 dicembre 2010, dei mandati di tutti i componenti dell'AEEG nonché della mancata previsione, nell'ordinamento dell'Autorità, di alcun meccanismo di supplenza o di sostituzione automatica, stante altresì la rilevanza delle funzioni e delle competenze della stessa Autorità, non surrogabili neppure indirettamente da altri soggetti pubblici.

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
RAI Radiotelevisione italiana S.p.a.	Componenti del consiglio di amministrazione: Monica Maggioni (presidente) Marco Fortis	Nominati dall'assemblea degli azionisti su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Per la nomina del presidente è richiesto il parere favorevole della Commissione di vigilanza sulla RAI, a maggioranza dei 2/3 dei componenti ai sensi dell'art. 20, comma 9, secondo periodo, della L. n. 112/2004.	31/12/2017 organo da rinnovare entro 180 giorni (entro il 30/6/2018)	7 componenti sono designati dalla Commissione di vigilanza sulla RAI ed eletti dall'assemblea degli azionisti; 2 componenti (tra cui il presidente) sono designati dall'azionista di maggioranza (Ministro dell'economia e delle finanze) ed eletti dall'assemblea degli azionisti.
	Componenti del consiglio di amministrazione: Carlo Freccero, Guelfo Guelfi, Arturo Diaconale, Franco Siddi, Rita Borioni e Giancarlo Mazzuca	Nominati dall'assemblea degli azionisti su designazione della Commissione di vigilanza sulla RAI, ai sensi dell'art. 20, comma 9, primo periodo, della L. n. 112/2004		

Il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione della **RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.**, nominati dall'assemblea degli azionisti il 5 agosto 2015, si è concluso il 31 dicembre 2017. Secondo lo statuto della RAI, gli amministratori restano in carica per la durata di tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale relativo all'ultimo anno di carica: nella fattispecie, entro 180 giorni dal 31 dicembre 2017. Il consiglio di amministrazione dovrà pertanto essere rinnovato entro il 30 giugno 2018.

Fanno parte del consiglio di amministrazione dell'Azienda Carlo Freccero, Guelfo Guelfi, Arturo Diaconale, Franco Siddi, Rita Borioni e Giancarlo Mazzuca, che sono stati designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 4 agosto 2015 (insieme a Paolo Messa, dimessosi poi il 1° giugno 2017); fanno altresì parte dell'organo di amministrazione della RAI Marco Fortis, indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze quale proprio rappresentante, e Monica Maggioni, indicata dal medesimo Ministero come presidente della RAI.

Il 5 agosto 2015 il consiglio di amministrazione dell'Azienda ha effettivamente nominato Monica Maggioni presidente della RAI. Tale nomina è divenuta efficace a seguito del parere favorevole espresso in pari data dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Si ricorda che è stata pubblicata nella G.U. n. 11 del 15 gennaio 2016 la legge 28 dicembre 2015, n. 220 recante la riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. L'art. 2 della predetta legge modifica la disciplina della *governance* della **RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a.** prevedendo anzitutto la riduzione da 9 a 7 dei componenti del consiglio di amministrazione della società. L'elezione di tali componenti avviene sulla base di una lista composta da quattro membri eletti dal Parlamento (due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato a un solo candidato), due membri designati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed un membro designato dall'assemblea dei dipendenti della società medesima. Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dallo stesso organo nel proprio ambito; la sua nomina diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. L'amministratore delegato è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta dell'assemblea, rimane in carica per tre anni e non può essere dipendente della RAI. |

Sezione II

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

| In evidenza a dicembre 2017 |

Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l'A.C. cui sono riferiti).

Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di "risposta" da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibili sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.

La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non "filtrata" in alcun modo.

Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.

Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all'attuazione di **14** mozioni, di **11** ordini del giorno e di **1** risoluzione.

Di tali note **18** sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, **7** dal Ministero dell'interno e **1** dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Premesso che nel prosieguo della presente Sezione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle **11** note di attuazione relative ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:

3 danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4127-bis-A, divenuto legge n. 232 del 2016, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti all'A.C. **4127-bis-A**, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale **236**, in ordine ai quali sono state finora trasmesse **8** note di attuazione;

2 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 3867, divenuto legge n. 214 del 2016, concernente “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti all'A.C. **3867**, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale **3**, in ordine ai quali sono state trasmesse le relative note di attuazione;

2 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4394, divenuto legge n. 46 del 2017, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti all'A.C. **4394**, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale **25**, in ordine ai quali sono state finora trasmesse **2** note di attuazione;

2 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4225, divenuto legge n. 86 del 2017, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013”. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 4225, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale **5**, in ordine ai quali sono state finora trasmesse **2** note di attuazione;

1 attuazione dà seguito all’unico ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 3941, divenuto legge n. 246 del 2016, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

1 attuazione dà seguito all’unico ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2714, divenuto legge n. 151 del 2017, concernente “Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d’Israele, dall’altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d’America, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’Accordo sui trasporti aerei fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d’America, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011”. Tale nota di attuazione è stata trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge cui essi si riferiscono.

In particolare, nel periodo 1° - 31 dicembre 2017 sono stati segnalati **164** ordini del giorno⁷ dei quali:

119 riferiti alla legge n. 165 del 2017, concernente *“Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”* (A.C. 2352-A/R).

116 sono stati inviati al Ministero dell'interno e **3** al Ministero dell'economia e delle finanze;

23 riferiti alla legge n. 168 del 2017, concernente *“Norme in materia di domini collettivi”* (A.C. 4522).

13 sono stati inviati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, **8** al Ministero della giustizia, **1** alla Presidenza del Consiglio dei ministri, **1** al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **1** al Ministero dell'economia e delle finanze;

22 riferiti alla legge n. 167 del 2017, concernente *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”* (Atti Camera 4505-A e 4505-B).

5 sono stati inviati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, **5** al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **4** al Ministero della salute, **4** al Ministero dello sviluppo economico, **3** al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, **2** al Ministero dell'economia e delle finanze, **1** al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e **1** al Ministero dell'interno.

⁷ Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.

Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare **17** mozioni⁸

- **ARGENTIN ed altri n. 1/01746** (*Testo modificato nel corso della seduta*), **BECHIS ed altri n. 1/01761**, **GALGANO ed altri n. 1/01762** (*Testo modificato nel corso della seduta*), **RONDINI ed altri n. 1/01764** (*Testo modificato nel corso della seduta*), **BRIGNONE ed altri n. 1/01768**, **Elvira SAVINO** e **OCCHIUTO n. 1/01771**, concernenti iniziative di competenza volte a favorire la diffusione dei parchi giochi inclusivi, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- **NESCI ed altri n. 1/01701** (*Nuova formulazione - Testo modificato nel corso della seduta*), **LENZI ed altri n. 1/01763**, **FOSSATI ed altri n. 1/01765** (*Testo modificato nel corso della seduta*), **MAROTTA ed altri n. 1/01766**, **BRIGNONE ed altri n. 1/01769** (*Testo modificato nel corso della seduta*), **VARGIU ed altri n. 1/01770**, **PALESE** e **OCCHIUTO n. 1/01773**, concernenti iniziative volte a contrastare il fenomeno della corruzione in ambito sanitario, al Ministero della salute;
- **CARROZZA, CICCHITTO ed altri n. 1/01776**, concernente iniziative volte a promuovere una moratoria internazionale dello sviluppo di sistemi di arma di tipo AWS (Autonomous Weapons System) e a prevedere un divieto di sviluppo e commercializzazione di tali sistemi di arma in ambito nazionale, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed al Ministero della difesa;
- **SBERNA ed altri n. 1/01644** (*Testo modificato nel corso della seduta*) e **PELLEGRINO ed altri n. 1/01775** (*Testo modificato nel corso della seduta*), concernenti interventi per la bonifica e la protezione ambientale del territorio bresciano, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Nel periodo considerato sono state altresì segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare **24** risoluzioni:

- **DI VITA ed altri n. 6/00370** (*Testo modificato nel corso della seduta*), concernenti iniziative volte a contrastare il fenomeno della corruzione in ambito sanitario, al Ministero della salute;
- **GRASSI, DELLAI, DISTASO, KRONBICHLER, Gianluca PINI, SISTO, PASTORELLI ed altri n. 6/00371**, concernente la Relazione sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro (Doc. XXIII, n. 29), al Ministero dell'interno;
- **AMODDIO, PRESTIGIACOMO, ZAPPULLA, BARONI, FUCCI, BECHIS ed altri n. 6/00372**, concernente la Relazione sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri (Doc. XXII-bis, n. 17), al Ministero della difesa;
- **ROSATO, LUPI, DELLAI, PISICCHIO, ALFREIDER, LOCATELLI n. 6/00373**, sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2017, alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- **ARTINI ed altri n. 7/01378**, per la promozione delle strutture dell'Accademia navale di Livorno, al Ministero della difesa;

⁸ Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

- **LOCATELLI n. 7/01419**, sulla repressione dell'opposizione politica in Cambogia, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- **COSCIA ed altri n. 7/01404**, **NICCHI ed altri n. 7/01407** e **PANNARALE ed altri n. 7/01370**, sui progetti di alternanza scuola-lavoro, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- **SIBILIA ed altri n. 8/00275**, concernente iniziative per rafforzare la disciplina agevolativa in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR), al Ministero dell'economia e delle finanze;
- **SIBILIA ed altri n. 8/00276**, sulle problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA, al Ministero dell'economia e delle finanze;
- **GALLINELLA ed altri n. 8/00277** e **ANTEZZA ed altri n. 8/00278**, sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- **VENITTELLI ed altri n. 8/00279** e **BENEDETTI ed altri n. 8/00280**, concernenti le misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- **RICCIATTI ed altri n. 7/01400**, concernente il rinvio del completamento della riforma delle tariffe elettriche relativa alle componenti a copertura degli oneri generali di sistema per clienti domestici, **BENAMATI ed altri n. 8/00281**, sul rinvio del completamento della riforma delle tariffe elettriche con riferimento al superamento della progressività delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema e **CRIPPA ed altri n. 8/00282**, riguardante la revisione della riforma relativa al superamento della struttura progressiva delle tariffe elettriche, al Ministero dello sviluppo economico;
- **TONINELLI ed altri n. 8/00283**, sull'adozione di iniziative per chiedere all'OSCE l'invio di osservatori in occasione delle prossime elezioni politiche, al Ministero dell'interno;
- **LENZI ed altri n. 8/00284**, sui tumori dovuti a varianti patogenetiche, al Ministero della salute;
- **LOREFICE ed altri n. 8/00285**, **MIOTTO ed altri n. 8/00286** e **RONDINI ed altri n. 8/00287**, concernenti l'indennizzo nei confronti dei soggetti danneggiati da emotrasfusioni o da vaccinazioni, al Ministero della salute;
- **BASILIO ed altri n. 8/00288**, sulle iniziative immediate per incrementare il bacino della riserva selezionata con figure professionali specializzate in ambito psicologico-sanitario, al Ministero della salute.

Note annunciate al 31 dicembre 2017 in attuazione di atti di indirizzo

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4127-bis-A/59 Ordine del giorno	Grande	Assemblea	22/12/2017	III	Ripartizione del Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie
9/4127-bis-A/145 Ordine del giorno	Beni				

Gli ordini del giorno **Grande ed altri n. 9/4127-bis-A/59** e **Beni n. 9/4127-bis-A/145**, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 novembre 2016, impegnavano l'esecutivo a provvedere alla ripartizione del Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, attraverso l'emanazione di uno o più decreti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“La creazione del Fondo Africa, di cui di seguito si delinea un aggiornato quadro informativo del contesto nel quale si è arrivati a istituirlo, risponde alla necessità, ritenuta dal Governo politicamente prioritaria, di avere uno strumento mirato per promuovere nuove e finalizzate iniziative bilaterali nel settore migratorio in coerenza con il più ampio quadro delle attività e iniziative in fase di attuale realizzazione promosse dalla nuova EU New Partnership Framework (Migration Compact), del quale l'Italia è stato il primo promotore.

Con la firma del Decreto sul Fondo Africa, atto di indirizzo firmato dal Ministro Alfano il 1° febbraio scorso, del valore di 200 milioni di euro, stanziato con la Legge di Bilancio 2017, si mira a realizzare interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani per rafforzare la nostra frontiera esterna e contrastare l'immigrazione irregolare.

Il Decreto non è solo uno strumento giuridico-formale ma anche e soprattutto un Atto di indirizzo politico del Governo, per misure necessarie, urgenti e a valenza strategica che hanno come obiettivo la stabilità e la sicurezza, in Italia e in Europa. L'obiettivo è di creare un nuovo quadro di collaborazione nella prevenzione dei flussi migratori irregolari con alcuni Paesi africani che noi riteniamo di prioritaria importanza, ovvero Libia, Niger e Tunisia, che rivestono un ruolo centrale e cruciale nella gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo Centrale. Altri Paesi beneficiari sono Nigeria, Senegal, Etiopia.

Le iniziative che saranno finanziate dal Fondo Africa sono specificamente mirate al contrasto all'immigrazione irregolare: equipaggiamenti, strumenti tecnici, programmi di formazione per le forze di sicurezza, nuove strutture di accoglienza per i migranti, misure di rimpatrio volontario assistito. Tali iniziative potranno essere realizzate direttamente dal MAECI, oppure attraverso altre Amministrazioni dello Stato, oltre a UE e Agenzie specializzate ONU, come UNHCR e OIM. Se qualificate come cooperazione APS, saranno realizzate secondo le modalità previste dalla Legge 125 del 2014 sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, come indicato nell'Atto di Indirizzo del Fondo Africa.

Nel condividere l'importanza di tenere conto degli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile si rileva che il Fondo Africa già contiene precise indicazioni al riguardo. Come indicato nell'Atto d'indirizzo uno dei suoi soggetti attuatori degli interventi finanziati da tale Fondo è l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, i cui obiettivi sono coerenti con i programmi definiti dalle Nazioni Unite.

Per quanto riguarda il dettaglio della ripartizione, si informa che, al momento sono stati già decisi i seguenti stanziamenti, da erogare entro la fine del 2017:

- 50 milioni di euro destinati a favore del Niger a valere sul Fondo per l'Africa saranno veicolati al Governo nigerino per mezzo del Fondo fiduciario dell'Unione Europea. Si tratta di un intervento volto a favorire l'attuazione del Piano nigerino di contrasto al traffico di esseri umani attraverso misure di sostegno alle Autorità di frontiera, nonché di sostegno ai migranti che si dovessero trovare bloccati in Niger. L'attuazione di tali misure sarà monitorata tramite il Trust Fund dell'Unione Europea.

- 15 milioni di euro per il sostegno all'OIM per attività di informazione e assistenza al rientro volontario dei migranti dai Paesi di transito ai propri Paesi d'origine.

- 21 milioni di euro per interventi dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) nel settore “migrazioni e sviluppo”. In dettaglio, in Etiopia saranno impiegati 2 milioni in un'iniziativa a favore delle popolazioni vulnerabili, degli sfollati e dei rifugiati, 2 milioni in un'iniziativa per la registrazione civile delle nascite in due regioni ad alta incidenza migratoria, e 3,5 milioni in interventi volti a migliorare le condizioni di vita e creare opportunità lavorative a favore dei gruppi più vulnerabili. In Niger sarà finanziato un progetto per il miglioramento della sicurezza alimentare e la valorizzazione delle iniziative di agricoltori nelle fattorie tradizionali (“Zarese”), per 3 milioni di euro. In Sudan sarà impiegato un milione di euro per il sostegno alla lotta al traffico di minori migranti e per un contributo alla Regional Child Strategy dell'UNICEF. 3,5 milioni finanzieranno un intervento di sostegno alla protezione dei minori vittime di violazione dei diritti umani in Senegal, Gambia, Mali, Niger, Guinea Conakry e Guinea-Bissau. 3 milioni saranno inoltre impiegati in un progetto regionale sull'Africa che consisterà in una campagna informativa sui rischi delle migrazioni, attuata per mezzo dei media africani. Infine, in Tunisia sarà finanziato un progetto dal titolo “La migrazione come risorsa: mobilitazione della diaspora tunisina e stabilizzazione delle comunità svantaggiate” (3 milioni di euro).

- 10 milioni di euro saranno destinati all'UNHCR per attività di assistenza e protezione dei rifugiati in Libia.

- 12 milioni di euro saranno destinati al Ministero dell'Interno per sostenere l'impegno delle Autorità tunisine nella lotta al traffico di migranti.

Per quanto riguarda invece l'ammontare totale dei contributi italiani al Fondo Fiduciario della Valletta esso è di 82 milioni di euro così ripartiti: 10 milioni (MAECI/DGCS in occasione del Vertice di novembre 2015), 15 milioni Fondo Africa (finalizzato), 7 milioni Ministero dell'Interno, 50 milioni Fondo Africa (da finalizzare)".

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/3867-A/1 Ordine del giorno	Pini Gianluca	Assemblea	22/12/2017	III	Promozione dell'assegnazione ad una città italiana della sede centrale del Tribunale unificato dei brevetti, attualmente attribuita a Londra
9/3867-A/3 Ordine del giorno	Scuvera				

Gli ordini del giorno **Gianluca Pini ed altri n. 9/3867-A/1** e **Scuvera ed altri n. 9/3867-A/3**, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 settembre 2016, impegnavano l'esecutivo ad assumere in tutte le sedi competenti le iniziative ritenute più idonee a favorire l'assegnazione ad una città italiana della sezione del Tribunale Unificato dei Brevetti attualmente attribuita a Londra, non appena il Governo del Regno Unito avrà attivato le procedure previste per l'uscita dall'Unione europea.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“L'entrata in vigore dell'Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), che attualmente assegna a Londra la divisione centrale del Tribunale di primo grado del TUB, ha subito una battuta d'arresto, dal momento che le vicende interne di alcuni Stati parte dell'accordo - da ultimo un ricorso sollevato innanzi alla Corte costituzionale tedesca - hanno ritardato l'iter di ratifica del medesimo. Il Tribunale non è pertanto ancora operativo.

La questione della riassegnazione della sede londinese, peraltro, verrà in rilievo solo dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, attualmente prevista per il marzo 2019 (salvo le ipotesi di periodi transitori ventilate da parte britannica). Sino a quando il recesso non sarà completato, il Regno Unito resterà a pieno titolo membro dell'UE e della cooperazione rafforzata da cui è scaturito l'accordo istitutivo del TUB, mantenendo ogni diritto ad ospitarne la sede sul proprio territorio nazionale.

Il Governo italiano, che, come noto si è impegnato ad istituire a Milano una divisione locale del TUB (competente per i contenziosi sorti sul territorio nazionale e che potrà operare in lingua italiana), resta nondimeno fedele agli impegni assunti con il Parlamento, anche con riferimento agli ordini del giorno di cui trattasi, ed intenzionato a proporre - nei tempi e modi che saranno definiti - la candidatura del capoluogo lombardo anche per la sede della divisione centrale di Londra.

A tal fine, questo Ministero per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale ha promosso:

- 1) la rapida ratifica dell'Accordo istitutivo del TUB, avvenuta con legge 214/2016,
- 2) l'adesione dell'Italia al Protocollo sull'applicazione provvisoria del predetto accordo, avvenuta lo scorso 20 febbraio 2017,
- 3) la ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale Unificato dei brevetti, già approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera (AC 4469),
- 4) la stesura del testo dell'Accordo bilaterale di sede che dovrà regolare più nel dettaglio i rapporti tra lo Stato italiano e il TUB, in vista della istituzione della divisione locale di Milano (tale testo potrà evidentemente essere negoziato con la controparte solo dopo la nascita del TUB).

Si ritiene, infatti, che procedere con rapidità nei necessari adempimenti interni, dando ai partner prova concreta di affidabilità e della serietà dell'Italia rispetto al progetto di tutela brevettuale unitaria e di Tribunale unificato dei brevetti, giocherà a vantaggio della candidatura italiana quando, dopo la Brexit, si aprirà la discussione circa la ricollocazione della divisione centrale attualmente assegnata a Londra.

In quel contesto, l'Italia potrà dimostrare di avere tutte le carte in regola e sostenere con maggiori elementi la già qualificata candidatura di Milano. In particolare, l'aver già ratificato e dato esecuzione interna al Protocollo sui privilegi e le immunità ed all'Accordo bilaterale di sede, faciliterà l'auspicato trasferimento a Milano della divisione di Londra, abbreviandone i tempi, a tutela della sua operatività”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4127-bis-A/132 Ordine del giorno	Porta	Assemblea	22/12/2017	III	Finanziamento dell'Istituto italo latino americano (IILA), anche in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario della sua fondazione

L'ordine del giorno **Porta ed altri n. 9/4127-bis-A/132**, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 novembre 2016, impegnava l'esecutivo ad assicurare all'Istituto italo latino americano (IILA) risorse adeguate a consentire il rilancio dell'Istituto medesimo nonché un'adeguata celebrazione del proprio cinquantenario.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“La Legge di bilancio per l'anno 2017 ha previsto risorse aggiuntive in favore dell'Istituto Italo Latino Americano. Tali risorse - rispetto ai tagli subiti nel 2015 - hanno riportato le dotazioni finanziarie ai livelli del 2016: stanziamento di 1.830.137 Euro per il 2018 e di 1.854.874 euro per il 2019. Inoltre per il 2017, in considerazione delle celebrazioni per il 50° anniversario della fondazione dell'IILA, sono state altresì previste ulteriori risorse pari a 500.000 Euro che hanno portato ad uno stanziamento complessivo di 2.354.507 Euro per l'anno in corso.

L'IILA è un'Organizzazione Internazionale preziosa ed unica nel suo genere nell'ambito delle relazioni fra Paesi europei e latino-americani e rappresenta il principale strumento multilaterale delle relazioni tra Italia e America Latina il cui rilievo strategico è aumentato visibilmente nel corso degli ultimi anni.

Il nostro Paese sta guardando con rinnovata attenzione all'IILA, valorizzandone tutte le potenzialità quale efficace strumento di politica estera. L'IILA infatti si conferma anzitutto quale foro di dialogo politico privilegiato fra il nostro Paese e la regione latino americana nel suo complesso, non solo attraverso le Conferenze Italia-America Latina a carattere biennale, ma anche grazie ad eventi ad hoc, come dimostrato, da ultimo, dal successo della Conferenza su Giustizia e Legalità in America Latina svoltasi presso questo Ministero il 16 dicembre scorso.

Al contempo l'IILA ha assunto negli ultimi anni la vocazione ulteriore di efficace agenzia di cooperazione capace di realizzare progetti di sviluppo, spesso in senso innovativo. Ciò vale sia per i progetti finanziati dal Governo italiano, quali quelli in ambito di cooperazione allo sviluppo o quelli mirati al rafforzamento di sicurezza e stabilità, sia per l'attuazione dei grandi programmi regionali europei.

In tale quadro, che riconferma il rinnovato interesse e convincimento dell'Italia in un ruolo rafforzato che l'Istituto Italo Latino Americano può svolgere nell'ambito delle nostre relazioni con l'America Latina, l'IILA, grazie alle risorse aggiuntive stanziata dalla Legge di Bilancio per il triennio 2017-2019, ha potuto dare avvio ad un intenso programma di lavoro, con importanti previsioni di sviluppo nel futuro, ampiamente condiviso dal Ministero degli Affari Esteri, attraverso il suo Delegato Vice Ministro Giro, e da tutti i Delegati latinoamericani.

Il programma di attività di rilancio dell'azione dell'IILA si inserisce nell'ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario della nascita dell'Organismo che sono state avviate dalla citata Conferenza internazionale sulla cooperazione italo-latinoamericana nei settori della giustizia e della sicurezza del dicembre scorso, alla presenza di numerose Autorità di alto livello, italiane e latinoamericane, ad iniziare dai Presidenti Mattarella e Santos (Colombia), che hanno elevato il profilo istituzionale dell'evento.

La successiva visita del Ministro Alfano all'IILA, il 2 febbraio scorso, in occasione della prima riunione del Consiglio dei Delegati presieduta dal nuovo Segretario Generale, Di Santo, e l'udienza concessa il 27 aprile scorso dal Presidente della Repubblica Mattarella ai Delegati dell'IILA, suggellano già in questa prima fase dell'anno il rinnovato segnale di particolare attenzione che il nostro Paese riserva all'Organizzazione internazionale.

Tra le attività di rilancio, che si arricchiranno nei prossimi mesi di ulteriori iniziative, il Segretario Generale Di Santo nel marzo scorso ha incontrato a Madrid la Segretaria Generale Iberoamericana, Grynspan, in previsione di un rinnovo dell'Accordo quadro esistente tra i due Organismi internazionali. Il Segretario Generale ha quindi partecipato ad Asunción all'Assemblea del Banca Interamericana dello Sviluppo, incontrando il Presidente Moreno in un'ottica di rinnovo dell'accordo esistente tra i due organismi.

La firma di altri importanti Accordi per l'avvio o il rinnovo di utili collaborazioni è inoltre prevista nel corso dell'anno in ambito Nazioni Unite, Unione Europea, Fondazione UE-LAC, FAO.

Oltre a numerosi incontri con esponenti del mondo politico, economico- imprenditoriale e culturale italiano e latinoamericano, vanno segnalate: la prossima realizzazione di un Convegno storico su Fanfani e la Mostra sulla storia dell'IILA e del suo fondatore che sarà inaugurata a Montecitorio (giugno 2017) e che verrà fatta circolare presso le Rappresentanze italiane nei Paesi membri dell'IILA nonché nelle principali capitali europee e nelle maggiori città italiane; l'organizzazione di un incontro presso le Nazioni Unite a margine della prossima Assemblea Generale (settembre 2017); nonché il Terzo Forum sulle Piccole e Medie Imprese, previsto a Santiago del Cile il 2-4 ottobre, organizzato dalla Segreteria economica dell'IILA.

In questo contesto si inserisce l'ottava Conferenza Italia-America Latina e Caraibi, prevista per il prossimo 12 dicembre, sul cui programma questo Ministero sta lavorando in stretta collaborazione con l'IILA, per garantire all'esercizio una piena condivisione degli obiettivi ed una totale sinergia, anche al fine di ottenere risultati concreti in previsione di nuove possibilità di cooperazione, tali da conferire nuovo e duraturo slancio al partenariato esistente con l'Organismo Internazionale”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4394/36 Ordine del giorno	Attaguile	Assemblea	22/12/2017	III	Inserimento negli accordi adottati in ambito europeo per il ricollocamento dei richiedenti protezione internazionale di nazionalità ulteriori rispetto a quelle già individuate

L'ordine del giorno **Attaguile ed altri n. 9/4394/36**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 aprile 2017, impegnava l'esecutivo a procedere ad una revisione degli accordi adottati in ambito europeo al fine di estendere la possibilità del ricollocamento a richiedenti protezione internazionale di nazionalità ulteriori rispetto a quelle già individuate dal piano europeo.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“Il meccanismo di ricollocazione individuato con le due decisioni del Consiglio del settembre 2015 limita la redistribuzione verso altri Stati membri di quei richiedenti asilo appartenenti a nazionalità con un tasso medio di riconoscimento della protezione internazionale in prima istanza almeno pari al 75%, sulla base di aggiornamenti trimestrali.

In applicazione di tale criterio, le nazionalità attualmente ammesse alla ricollocazione secondo EASO (European Asylum Support Office) sono: Eritrea, Bahamas, Bahrain, Buthan, Qatar, Siria, Emirati Arabi Uniti e Yemen. Il Governo italiano ha sempre contestato tale principio, che rende

sostanzialmente ininfluenza il meccanismo di ricollocazione nell'applicazione dei criteri di solidarietà affermati a livello UE.

Il Governo italiano si è pertanto battuto affinché le iniziative successive a livello UE per la redistribuzione dei richiedenti asilo espungessero il “criterio del 75%”. Anche in esito alle pressioni italiane, dunque, la Commissione Europea ha presentato, nel maggio 2016, una proposta di riforma del Regolamento di Dublino che apre il meccanismo di ricollocazione a tutti i richiedenti asilo, indipendentemente dalla nazionalità di appartenenza.

La proposta di riforma è oggetto di dibattito in seno al Consiglio e, nonostante i numerosi tentativi di rivederne in profondità gli elementi costitutivi, la reintroduzione del “principio del 75%” non è mai stata avanzata. La Presidenza maltese, infatti, nei successivi tentativi di compromesso tra Stati membri ha mantenuto fede alla prospettiva, rivendicata con determinazione dall'Italia, secondo cui la ricollocazione debba essere aperta a tutti i richiedenti asilo, così da rappresentare un reale strumento di solidarietà a favore di quegli Stati membri particolarmente esposti ai flussi migratori.

L'azione del Governo italiano si è rivelata, dunque, sin qui coerente nell'avanzare il primario interesse nazionale a una ricollocazione *erga omnes*.

L'obiettivo è ora di costruire, partendo da tale base, un compromesso negoziale sulla riforma del Regolamento di Dublino che sia il più possibile aderente all'interesse nazionale”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4394/60 Ordine del giorno	Totaro	Assemblea	22/12/2017	III	Adozione di iniziative in ambito internazionale volte alla revisione del Regolamento di Dublino III

L'ordine del giorno **Totaro ed altri n. 9/4394/60**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 aprile 2017, impegnava l'esecutivo ad adottare iniziative in ambito internazionale volte alla revisione del Regolamento di Dublino III.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“La Presidenza maltese del Consiglio dell'UE, conclusa lo scorso 30 giugno, ha proposto un compromesso in vista della riforma del Regolamento di Dublino che, facendo seguito alle indicazioni del Consiglio Europeo del 9 marzo scorso, prefigura un meccanismo con poche differenze di rilievo rispetto a quanto predisposto dalla precedente Presidenza slovacca: l'attivazione del meccanismo di solidarietà, che avverrebbe a seguito di una Decisione del Consiglio che identifica un pacchetto di solidarietà e che, a seconda dei casi, comprenderebbe la redistribuzione e/o misure alternative (l'invio di esperti ed equipaggiamenti, contributi finanziari, e altre iniziative).

Gli Stati membri avrebbero la possibilità, entro un lasso di tempo molto breve (da una a tre settimane), di contribuire in maniera volontaria per mezzo di “pledges”. Superato tale lasso di tempo,

subentrerebbe un obbligo di contribuire per ogni Stato Membro sulla base di quote. Il meccanismo si applicherebbe a tutte le categorie di richiedenti asilo e ciascuno Stato Membro potrebbe esprimere una preferenza quanto alle categorie di richiedenti asilo per cui accetta la ricollocazione (privilegiando anche richiedenti asilo prevedibilmente destinati al rimpatrio).

Al pari della proposta slovacca, sarebbero previsti tetti massimi, il cui superamento renderebbe necessaria una decisione del Consiglio Europeo per il prosieguo dell'intervento di solidarietà.

In relazione a tale sviluppo, l'Italia ha difeso e continua a difendere il principio dell'automaticità e l'obbligatorietà della ricollocazione per tutti i richiedenti asilo oltre una certa soglia di accoglienza in capo allo Stato membro di primo ingresso e l'eliminazione delle valutazioni qualitative sulla prestazione dei sistemi nazionali dell'asilo nella valutazione sull'opportunità di iniziative di solidarietà, poiché aleatorio e facilmente comprimibile a discrezionali valutazioni politiche.

Dietro pressione, in particolare, della Germania, le Conclusioni del Consiglio Europeo del 22-23 giugno hanno di fatto tratteggiato un'iniziale definizione della componente di "responsabilità" in vista della riforma del Regolamento di Dublino. Il focus delle Conclusioni in tema di responsabilità è stato sulla necessità di ridurre dei "movimenti secondari" e dei cd. "fattori di attrazione", nonché allentamento degli standard in materia di Paesi terzi sicuri. Viene comunque ribadita l'importanza della solidarietà, sebbene gli elementi che la sostanzieranno restino non del tutto identificati.

In sede di negoziato sulle Conclusioni, la Germania stessa ha inviato i partner a tornare a lavorare sulla solidarietà. nella sessione del Consiglio Europeo di ottobre (ovvero dopo le elezioni tedesche). I Paesi di Visegrad, Francia e Spagna restano tra i principali oppositori all'introduzione di un meccanismo di ricollocazione permanente; la Francia chiede inoltre che siano introdotte procedure accelerate di frontiera per rigettare da subito le domande di asilo illegittime, mentre la Spagna tende a sottolineare l'importanza dei rapporti bilaterali con gli Stati terzi.

A latere, è bene sottolineare la posizione più vicina al nostro interesse nazionale del Parlamento Europeo, che prevede l'eliminazione dello Stato membro di primo ingresso quale criterio pressoché esclusivo per la definizione della responsabilità nell'esame delle domande di asilo; la cancellazione delle soglie massime di redistribuzione; la previsione di un "corrective allocation mechanism", residuale rispetto ai criteri di attribuzione della responsabilità; un rafforzato ruolo dell'agenzia EASO anche sulle ricollocazioni; la cessazione della responsabilità permanente nel caso di rimpatri; la possibilità (quindi intesa come mera opzione) di effettuare check di ammissibilità per i richiedenti asilo provenienti da un Paese sicuro (di origine o di asilo).

A questo riguardo, il Governo italiano continua a lavorare per creare maggiori sinergie con il Parlamento Europeo e altri Stati membri su posizioni vicine alle nostre, in vista del rafforzamento della posizione negoziale italiana e la più forte affermazione dell'interesse nazionale in tema di riforma del Regolamento di Dublino".

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/3941/1 Ordine del giorno	Matarrelli	Assemblea	22/12/2017	III	Definizione delle spese straordinarie ed eccezionali previste dall'Accordo tra il Governo italiano e il Governo dell'Angola in materia di sicurezza e ordine pubblico

L'ordine del giorno **Matarrelli ed altri n. 9/3941/1**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 6 dicembre 2016, impegnava l'esecutivo ad adottare le opportune iniziative per meglio definire le tipologie di spese straordinarie ed eccezionali da sostenere in esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo dell'Angola in materia di sicurezza e ordine pubblico.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“L'Accordo tra Governo italiano e Governo dell'Angola in materia di sicurezza e ordine pubblico entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica scritta con cui ognuna delle parti comunica all'altra, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto adempimento delle rispettive procedure interne.

Da parte italiana la ratifica è stata autorizzata con legge 21 dicembre 2016, n. 246, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2017. Lo strumento di ratifica è stato firmato dal Ministro Alfano in data 13 gennaio 2017.

Da parte angolana, invece, il processo di ratifica non è stato ancora completato. La nostra Rappresentanza a Luanda ha già compiuto un passo per esprimere alla controparte l'auspicio che tale processo sia perfezionato in tempi brevi.

Si assicura che si continuerà a sensibilizzare il Governo angolano in tal senso”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4225/1 Ordine del giorno	Carrescia	Assemblea	22/12/2017	III	Stipula di un Accordo integrativo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di lotta alla criminalità

L'ordine del giorno **Carrescia n. 9/4225/1**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 maggio 2017, impegnava l'esecutivo a stipulare un Accordo integrativo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di lotta alla criminalità, prevedendo anche il traffico illecito di rifiuti e quello di organi umani.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“Per parte italiana, la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013, è stata autorizzata con Legge 19.05.2017, n. 86, mentre il relativo Strumento di ratifica è in fase di perfezionamento.

Per quanto riguarda la parte israeliana, si segnala che la stessa non ha ancora comunicato la conclusione dei propri adempimenti interni per l'entrata in vigore del predetto Accordo.

Da parte del Governo italiano sarà valutata con attenzione la possibilità di un ampliamento dell'Accordo in questione, d'intesa con le Autorità israeliane e con le amministrazioni direttamente interessate”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4225/4 Ordine del giorno	Tidei	Assemblea	22/12/2017	III	Tutela, nell'ambito della cooperazione con Israele in materia di lotta al terrorismo, del libero e pieno esercizio delle attività intraprese dalle ONG sia in Israele sia nei territori dell'Autorità nazionale palestinese

L'ordine del giorno **Tidei ed altri n. 9/4225/4**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 maggio 2017, impegnava l'esecutivo a tenere conto, nella cooperazione con Israele in materia di lotta al terrorismo, dell'esigenza di assicurare il più possibile il pieno e libero esercizio delle attività intraprese dalle ONG e dai difensori dei diritti umani sia in Israele sia nei territori dell'Autorità nazionale palestinese.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, tanto a livello delle nostre Rappresentanze diplomatiche (segnatamente l'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv e il Consolato Generale a Gerusalemme), quanto in sede europea, mantiene assidui contatti con le principali ONG attive in Israele e Palestina. Tematiche relative ai diritti umani sono costantemente discusse nell'ambito delle riunioni dei Capi Missione in Israele dei Paesi UE.

Da ultimo, gli Ambasciatori UE hanno incontrato vari parlamentari della Lista Araba; proprio all'approfondimento della conoscenza della condizione della comunità arabo-israeliana è dedicato un gruppo di lavoro in loco coordinato dall'Italia assieme alla Finlandia e all'UE. Riguardo alla legislazione israeliana in materia di ONG, l'UE e gli Stati Membri, inclusa l'Italia, hanno attivamente sollecitato le

Autorità israeliane a rivedere il provvedimento che ha introdotto requisiti più stringenti per le ONG straniere operanti in Israele, sin da quando il relativo progetto di legge fu depositato nel 2015.

Con riferimento al c.d. “Transparency Bill” (approvato nel luglio 2016) - che prevede l'obbligo per le ONG che ricevono più della metà dei loro fondi da governi stranieri di darne comunicazione sul proprio sito web e nelle loro pubblicazioni - le segnalazioni delle criticità del provvedimento alle Autorità israeliane, da parte dell'UE e degli Stati Membri, hanno portato ad un miglioramento del testo. Da parte italiana si continuerà a monitorare con attenzione le iniziative legislative in materia e a sollevare, in coordinamento con gli altri partner UE, eventuali punti problematici.

In vista del prossimo Consiglio di Associazione UE-Israele, non ancora calendarizzato, l'Italia di farà inoltre parte attiva affinché la dichiarazione dell'Unione europea pronunciata in tale occasione faccia stato, fra i numerosi aspetti, anche della necessità di assicurare il pieno esercizio delle attività delle ONG, incluse quelle operanti nel campo dei diritti umani”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
8/00220 Risoluzione conclusiva	Cicchitto	Commissione	22/12/2017	III	Sviluppi della crisi politica e umanitaria in Venezuela

La risoluzione conclusiva **Cicchitto n. 8/00220**, accolta dal Governo e approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 31 gennaio 2017, impegnava l'esecutivo: a proseguire nell'azione politico diplomatica per favorire una soluzione pacifica della crisi politica in Venezuela, ripristinando lo Stato di diritto e le necessarie garanzie sul piano della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali; ad assumere ogni iniziativa utile a lenire la preoccupante situazione umanitaria, soprattutto per quanto concerne l'afflusso di medicinali e generi alimentari di prima necessità, con un'attenzione specifica nei confronti della comunità italiana residente; a facilitare la mediazione di pace in corso in Venezuela e che vede nella Santa Sede il principale protagonista; ad intraprendere con il Governo venezuelano un percorso di dialogo serio affinché venga tutelata la sicurezza dei cittadini italo-venezuelani, si ripristinino i voli da e verso Caracas da parte delle compagnie aeree e si sostengano i legittimi interessi delle imprese italiane che vantano crediti nel Paese.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“Il Governo continua a seguire con grande attenzione il progressivo aggravarsi della crisi interna venezuelana, che ha registrato una preoccupante escalation a partire dalla scorsa primavera con gravi ripercussioni anche sulla numerosa comunità italiana residente nel Paese, le cui condizioni economiche e sociali sono fortemente deteriorate.

Già il 31 luglio scorso il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Alfano aveva rilevato con preoccupazione come in Venezuela si era proceduto all'elezione dei membri dell'Assemblea Costituente, nonostante gli appelli della comunità internazionale a sospendere

un'iniziativa non condivisa dalla maggioranza dei venezuelani. Tutto questo in un clima di violenza che ha causato numerose vittime, aggravando un bilancio già intollerabile. La Farnesina ha successivamente condannato fermamente la decisione dell'Assemblea costituente di avocare a sé i poteri legislativi che spettano al Parlamento legittimamente eletto in base alla Costituzione del 1999, esortando il Governo venezuelano a porre in essere, con urgenza, le misure necessarie a restaurare la democrazia e lo Stato di diritto e ad avviare un dialogo con l'opposizione sulla base delle quattro condizioni poste dalla Santa Sede.

Come dichiarato anche dal Presidente del Consiglio Gentiloni, la situazione senza precedenti venutasi a creare in Venezuela richiede una risposta ferma e coesa della Comunità internazionale, anche alla luce delle censurabili modalità nelle quali si sono svolte le elezioni regionali dello scorso 15 ottobre, a conferma dell'involuzione democratica in atto.

Il Governo è fortemente impegnato in tal senso in ambito europeo, e l'ultimo Consiglio Affari Esteri di novembre ha approvato un dispositivo di sanzioni individuali che potrà essere applicato ai principali responsabili della situazione, nonché un divieto alle esportazioni di armi e strumenti per la repressione del dissenso. Da parte italiana erano peraltro già stati assunti provvedimenti bilaterali restrittivi all'esportazione di materiali per la difesa nelle precedenti settimane.

Il Governo ritiene fondamentale che si mobiliti tutta la comunità internazionale, anche i tradizionali alleati del Venezuela, nell'interesse stesso del Paese e della sua stabilità, affinché si possa riavviare un percorso politico fondato sul dialogo.

Da parte italiana, è stata più volte ribadita la necessità di trovare una nuova strada di negoziato, al quale l'Italia è interessata direttamente tenuto anche conto della presenza in Venezuela di 145.000 concittadini (cui si sommano i circa due milioni di italo-discendenti), la cui situazione è oggetto di costante attenzione da parte della Farnesina.

E' stata progressivamente rafforzata, tramite le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari in loco, l'attività di assistenza sociale a favore dei connazionali in condizioni di particolare difficoltà. Nel 2016, il Consolato Generale d'Italia a Caracas ed il Consolato di Maracaibo, cui erano stati destinati fondi pari a 408.000 euro per interventi a favore di connazionali indigenti, hanno fornito prestazioni di assistenza farmaceutica, medica ed economica a 650 cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni consolari, per un totale di oltre 950 interventi. Per il 2017, in aggiunta ai fondi già stanziati a inizio anno, la Farnesina ha predisposto un piano straordinario di intervento per l'assistenza ai connazionali più vulnerabili del valore di un milione di euro. Dopo lo stanziamento di tale fondi, nonostante la limitatezza delle risorse, nei giorni scorsi il Ministro Alfano ha deciso di erogare un ulteriore finanziamento di 300 mila euro, consentendo di finanziare un totale di circa 10.000 interventi di assistenza. Inoltre, nello scorso mese di giugno è stato sospeso l'adeguamento della tariffa relativa alla prestazione dei servizi consolari per tutelare ulteriormente i gruppi più vulnerabili della comunità italiana.

Sono stati inoltre approvati contributi a favore dell'Associazione Civile "Cristoforo Colombo" e per il Comitato Italiano di Assistenza (COM.IT.AS), entrambi a Caracas, per un ammontare complessivo di 30.000 euro negli ultimi mesi. Questi enti forniscono assistenza tramite l'erogazione di sussidi, pacchi dono ed assistenza medica e farmaceutica, di cui beneficiano circa 1.200 connazionali anziani ed indigenti. Per fronteggiare il frazionamento delle comunità, ed assicurare una distribuzione capillare degli aiuti anche nelle località più decentrate, si è inoltre accentuato il ricorso alla stipula di atti di cottimo con società locali e centri italiani nel paese.

La Farnesina ha poi dedicato particolare attenzione alla situazione dei pensionati italiani nel Paese, certamente una delle categorie sociali più vulnerabili nell'attuale contesto di crisi economica. Già nel 2016, è stato ottenuto l'adeguamento del trattamento pensionistico erogato ai 3780 titolari di pensione residenti in Venezuela in regime di accordo internazionale, ed essi, finalmente, hanno iniziato a ricevere una integrazione effettiva del loro reddito. Al fine di non peggiorare la già difficile situazione dei ceti più vulnerabili della locale Comunità italiana, gravemente provata dai devastanti effetti della crisi economica, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il MAECI ha poi autorizzato l'Ambasciata a Caracas a sospendere l'adeguamento delle tariffe consolari, cui si sarebbe dovuto forzosamente procedere a seguito della forte svalutazione della moneta venezuelana decisa dalle Autorità locali lo scorso 2 giugno.

Per quanto riguarda la penuria di medicinali, le preoccupazioni del Governo sono state più volte riferite in contatti diretti con l'allora Ministra degli Affari Esteri venezuelana, Delcy Rodriguez, anche proponendo modalità operative con cui far giungere dall'Italia i medicinali essenziali da destinare ai nostri connazionali. Le autorità venezuelane hanno tuttavia negato l'esistenza di una emergenza sanitaria nel paese: continua quindi la pressione affinché consentano l'invio delle forniture di emergenza che il Governo è pronto da tempo ad inviare, e da ultimo la questione è stata sollevata, lo scorso 13 dicembre, a margine della VIII Conferenza Italia- America Latina, dal Vice Ministro Giro al Vice Ministro degli Affari Esteri venezuelano, Yvan Gil.

La sicurezza dei nostri connazionali è un'altra tematica oggetto di specifica attenzione. Sin dai primi segnali di aggravamento della situazione interna del Venezuela, l'Unità di Crisi della Farnesina ha portato avanti, di concerto alla rete diplomatico consolare, una costante opera di monitoraggio, per verificare, anche in raccordo con i Paesi partner europei, l'esistenza di specifiche minacce rivolte alle collettività straniere presenti nel paese.

Sempre negli ultimi mesi, è stata inoltre rafforzata la dotazione di apparati e sistemi di comunicazione satellitare di emergenza, nonché aumentato il contingente di militari dell'Arma dei Carabinieri presso l'Ambasciata e il Consolato Generale d'Italia. Questi interventi sono stati resi possibili anche grazie all'inclusione del Venezuela tra le aree di crisi che beneficiano dei finanziamenti destinati alle missioni internazionali di pace, a valere sui quali, inoltre, sono liquidate le missioni temporanee del personale a sostegno degli uffici dell'Ambasciata e del Consolato Generale.

Allo scopo di tenere informati sia i connazionali residenti in Venezuela che i cittadini italiani in viaggio, l'Unità di Crisi continua ad aggiornare le informazioni disponibili e le indicazioni di comportamento presenti sulla scheda paese del sito Viaggiare Sicuri, dove da molto tempo, ed in linea con quanto viene fatto da altri paesi europei, si raccomanda di posticipare i viaggi non necessari verso il Venezuela.

Intensi contatti sono allo stesso modo mantenuti con la rete delle principali aziende italiane operanti in Venezuela, per quanto riguarda la situazione del personale espatriato presente nel paese. Attualmente il loro numero ammonta a meno di 120 unità, in sensibile diminuzione rispetto al 2016. È inoltre attivo un intenso coordinamento tra la rete diplomatico-consolare, le Associazioni Italiane, le aziende e le strutture italiane nel paese, per facilitare una più capillare circolazione delle informazioni.

Va infine ricordata la questione dei crediti vantati dalle nostre aziende, alcune delle quali restano fortemente esposte in mancanza di pagamenti da parte delle autorità venezuelane. Le imprese italiane non hanno abbandonato il Paese, e ciò nonostante il continuo deterioramento della situazione politica ed economica. Del resto, la presenza industriale italiana in Venezuela è di lunga tradizione e ha dato un importante contributo allo sviluppo del Paese, in particolare nel campo infrastrutturale ed energetico. I nostri imprenditori sono pronti a dare un contributo al rilancio dell'economia venezuelana quando le condizioni lo permetteranno. Le nostre imprese auspicano, però, il pagamento dei crediti che vantano per lavori svolti e che ammontano a circa 3 miliardi di euro. La Farnesina continuerà a sollevare il tema dei crediti delle nostre aziende con le autorità venezuelane ai massimi livelli. È importante che le aziende italiane vengano compensate per l'impegno profuso nel Paese in tutti questi anni di storica presenza. Compatibilmente con i vincoli di bilancio, si continua ad approfondire, tra gli strumenti risarcitori previsti dalla legge, le modalità affinché tali crediti siano indennizzati.

La Farnesina ed il Governo ribadiscono il loro impegno nella tutela della nostra comunità in Venezuela, in particolare, nella fase di crisi attuale. Continueranno a monitorare attentamente l'evoluzione della situazione sul terreno in stretto coordinamento con la rete diplomatico-consolare nel Paese e con gli enti rappresentativi della collettività, al fine di fornire adeguata assistenza ai connazionali e sollecitare gli opportuni interventi da parte delle autorità locali”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
1/01612 Mozione	Carnevali	Assemblea	22/12/2017	III	Funzionamento dei cosiddetti Centri <i>hotspot</i> per i migranti
1/01634 Mozione	Agostini Roberta				

Le mozioni **Carnevali ed altri n. 1/01612** e **Roberta Agostini ed altri n. 1/01634**, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 16 maggio 2017, impegnavano l'esecutivo ad adottare ogni iniziativa utile: per rilanciare una politica europea condivisa sull'asilo attraverso la revisione del regolamento “Dublino III” e l'adozione di nuovi e più efficaci accordi per un'equa

distribuzione dei richiedenti protezione internazionale fra gli Stati membri; a proseguire negli sforzi intrapresi per rendere effettivi i rimpatri e le espulsioni dei migranti privi di titolo per restare in Italia, ferma restando la garanzia del pieno rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti; a garantire che gli *hotspot* siano strutture decorose e ospitali, prevedendo l'adozione di un protocollo uniforme sui requisiti e sulla tipologia dei servizi forniti, tali da assicurare un livello omogeneo nella qualità del soccorso e nella prima accoglienza per tutti, a prescindere dall'eventuale futuro riconoscimento di una protezione internazionale; per rafforzare i servizi di mediazione linguistico-culturale e di informativa legale all'interno degli *hotspot*, al fine di garantire una effettiva possibilità di accesso al diritto di protezione; a consentire un più rapido trasferimento dei migranti dagli *hotspot* alle strutture di accoglienza previste, garantendo il rispetto della dignità umana e l'effettivo accesso all'esercizio del diritto di asilo, e al tempo stesso il dovere istituzionale di controllare le frontiere e identificare chi entra nel territorio dello Stato.

In merito a tali impegni il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:

“L'Italia riafferma in ogni sede utile l'esigenza che la ricollocazione diventi elemento centrale di un “sistema di Dublino” improntato a maggiore solidarietà, nel quadro dell'esercizio di revisione del Regolamento (UE) n. 604/2013 (cd. Regolamento Dublino III), attualmente in corso. Nonostante l'esito delle ricollocazioni di emergenza sia stato indubbiamente inferiore alle aspettative, - in particolare per il limitato ventaglio di nazionalità eleggibili alla ricollocazione (vincolato ad un tasso medio di riconoscimento della protezione internazionale a livello UE del 75% che non ha trovato piena corrispondenza nella composizione dei flussi che hanno interessato l'Italia nell'ultimo biennio) - si ritiene che esso costituisca un importante precedente, in quanto primo e concreto segno di solidarietà nei confronti dei Paesi in prima linea da parte degli altri Stati membri. A tale proposito, si osserva che l'introduzione permanente di un meccanismo di ricollocazione obbligatoria, aperto ai richiedenti asilo di qualsiasi nazionalità, è uno degli elementi qualificanti della proposta di revisione del Regolamento di Dublino adottata dalla Commissione Europea il 4 maggio 2016. Nonostante l'articolata dialettica che ne è seguita in sede di Consiglio, tale previsione è stata mantenuta anche nelle ipotesi di compromesso formulate dalle Presidenze dell'UE alternatesi fino ad ora. Inoltre anche il Parlamento Europeo, la cui Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) ha adottato lo scorso 19 ottobre la posizione comune del PE sulla proposta di riforma, mantiene il principio della ricollocazione obbligatoria aperta a tutte le nazionalità”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
1/01631 Mozione	Rampelli	Assemblea	22/12/2017	III	Funzionamento dei cosiddetti Centri <i>hotspot</i> per i migranti

La mozione **Rampelli ed altri n. 1/01631**, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 16 maggio 2017, impegnava l'esecutivo: a promuovere in sede europea l'adozione delle

iniziative necessarie affinché gli Stati membri riducano in misura sostanziale i tempi di risposta alle domande delle autorità italiane di ricollocazione dei migranti irregolari e incrementino gli impegni nel quadro del programma di ricollocazione; a rafforzare il dialogo con i principali Paesi di origine dei migranti irregolari, al fine di garantire una più facile riammissione di quelli che risultano non avere diritto alla protezione internazionale, anche attraverso l'uso mirato del fondo fiduciario per l'Africa.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso la seguente nota:

“L'Italia non ha mancato in alcuna occasione di interlocuzione, a livello politico o tecnico, di richiamare l'attenzione degli altri Stati membri dell'Unione Europea sul rispetto degli obblighi derivanti dalle Decisioni (UE) n. 2015/1523 e n. 2015/1601 del settembre 2015, istitutive di un meccanismo di ricollocazione di emergenza. La Commissione europea ha fatto altrettanto nei suoi rapporti periodici su ricollocazione e reinsediamento.

Tale azione di pressione si è tradotta in un significativo incremento del ritmo delle ricollocazioni. Dal 16 maggio al 13 ottobre 2017 hanno in particolare fatto registrare una marcata progressione la Svezia (dal 2% al 67% della propria quota di ricollocazioni dall'Italia) ed il Lussemburgo (dal 24% al 67%). Significativi incrementi sono stati realizzati anche da Germania (dal 19% al 37%), Cipro (dal 12% al 33%) e Belgio (dall'8% al 23%). Merita inoltre notare che già nel mese di maggio 2017 facevano registrare percentuali elevate Finlandia, Malta, Norvegia e Svizzera, che hanno da allora completato la loro quota o sono prossime a farlo. Va ricordato, inoltre, che Norvegia e Svizzera hanno aderito all'esercizio di ricollocazione senza essere vincolate dalle citate Decisioni. Infine, si segnala che nello stesso lasso di tempo l'Austria ha proceduto alle sue prime ricollocazioni e la Slovacchia ha formalizzato l'intenzione di fare altrettanto. Sebbene le Decisioni siano giunte a scadenza lo scorso 26 settembre, esse continueranno ad esperire i propri effetti nei riguardi dei richiedenti asilo eleggibili arrivati entro tale data.

Il rafforzamento del dialogo e della cooperazione con i Paesi terzi di origine e transito dei migranti irregolari resta una priorità del Governo e dell'Unione Europea nel suo insieme, come ricordato da ultimo dal Consiglio Europeo del 19-20 ottobre scorso con particolare riferimento alle azioni da intraprendere relativamente alla rotta del Mediterraneo centrale.

Il Fondo Fiduciario di La Valletta costituisce in tal senso un utile strumento, anche ai fini di un miglioramento del dialogo in materia di rimpatri e riammissioni, tanto più che è in corso un progressivo riequilibrio tra la componente di azione di medio-lungo periodo (benefici della migrazione, sviluppo economico e resilienza) e quella di breve periodo (gestione delle migrazioni e rafforzamento delle capacità). A tale proposito, rappresenta senz'altro un dato positivo l'azione posta in essere dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), destinataria già a dicembre 2016 di un finanziamento indicativo del Fondo Fiduciario di 96 milioni di euro per attività in Africa sub-sahariana e in Libia. Con riferimento alla Libia, la stessa OIM ha anche ricevuto un finanziamento di 18 milioni di euro da parte del Fondo per l'Africa, gestito dalla Farnesina, mentre l'Alto commissariato delle Nazioni

Unite per i rifugiati (UNHCR) ha ottenuto risorse per 10 milioni di euro. Tale azione si è tradotta tra il primo gennaio di quest'anno e il 16 ottobre scorso nel rimpatrio volontario assistito di 8.488 migranti dalla Libia verso i rispettivi Paesi di origine, con l'obiettivo di arrivare a 15.000 entro fine anno.

Si segnala infine come nel corso dell'estate siano stati compiuti passi avanti in tale ambito con importanti Paesi di origine come la Guinea Conakry, l'Etiopia, il Gambia ed il Ghana, che hanno negoziato con la UE modalità operative e migliori pratiche in materia di rimpatri (“Standard operating procedures –SOPs”). Più dialettiche sono invece le interlocuzioni con la UE in questo campo di Senegal, Costa d'Avorio, Mali e Nigeria. Si registrano, tuttavia, significativi progressi su base bilaterale nel caso dei primi due Paesi, che hanno concordato con l'Italia l'invio di funzionari di collegamento al fine di facilitare le procedure di identificazione dei propri cittadini irregolari rintracciati sul nostro territorio. Su un altro quadrante geografico, infine, si segnala la recente conclusione a livello UE di SOPs con il Bangladesh, che rappresenta anch'esso un importante Paese di origine dei flussi irregolari verso l'Italia”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
1/01435 Mozione	Santerini	Assemblea	22/12/2017	III	Iniziative volte all'identificazione dei migranti deceduti nella traversata del Mediterraneo
1/01536 Mozione	Altieri				
1/01547 Mozione	Quartapelle Procopio				
1/01624 Mozione	Fontana Gregorio				

Le mozioni **Santerini ed altri n. 1/01435, Altieri ed altri n. 1/01536, Quartapelle Procopio ed altri n. 1/01547, Gregorio Fontana ed altri n. 1/01624**, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 9 maggio 2017, impegnavano l'esecutivo: a sostenere e promuovere le *task force* inter-istituzionali per la raccolta dei dati al fine di promuovere l'identificazione dei corpi ancora senza nome dei migranti periti nel Mediterraneo; a facilitare a livello nazionale la raccolta di dati *post mortem* delle vittime al fine di raccogliere tutte le informazioni utili a portare a un'identificazione; a promuovere a livello nazionale la raccolta dai familiari di dati *ante mortem* degli scomparsi, aiutando a costruire un'infrastruttura e punti di raccolta in Europa e nei Paesi di origine; a valutare il potenziamento dell'ufficio del commissario straordinario per le persone scomparse dotandolo di un centro costi e di risorse, sia umane che finanziarie; ad assumere iniziative per sviluppare la cooperazione internazionale coinvolgendo le istituzioni internazionali, l'Unione europea e il Consiglio d'Europa per condividere l'opera di identificazione tra i Paesi membri.

In merito a tali impegni il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:

“La Farnesina ha da tempo stabilito una positiva collaborazione con il Commissario Straordinario per le Persone scomparse nel supportare le attività che l'Ufficio del Commissario, in collaborazione con Croce Rossa Italiana, Comitato internazionale della Croce Rossa e Università di

Milano, conduce per giungere all'identificazione dei migranti dispersi e/o deceduti in mare a causa di numerosi naufragi nel Mediterraneo.

Al fine di favorire l'identificazione delle salme dei migranti deceduti nel corso della traversata nel Mar Mediterraneo, il Segretario Generale di questo Ministero ha firmato il 12 aprile 2017 un Protocollo d'Intesa che disciplina la collaborazione tra questa Amministrazione e il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse. Il Protocollo è finalizzato a facilitare l'identificazione delle vittime dei naufragi nel Mediterraneo e impegna il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a favorire, tramite la rete diplomatico-consolare, i contatti tra i familiari delle vittime e il Comitato internazionale della Croce rossa e le Società nazionali della Croce rossa.

La Farnesina, al fine di rafforzare la frontiera esterna e intensificare la cooperazione in materia migratoria, ha rafforzato il dialogo con i Paesi africani di origine e di transito dei flussi migratori. In particolare, ha favorito i contatti del Ministero dell'Interno con le competenti Autorità dei Paesi interessati per la negoziazione di accordi di identificazione e riammissione dei migranti irregolari.

Questo Ministero ha organizzato lo scorso 6 luglio una Conferenza con alcuni partner europei e i principali Paesi africani di transito per rafforzare il dialogo in materia migratoria. Il coinvolgimento dei partner europei è inoltre molto approfondito nell'ambito del Nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell'ambito dell'Agenda europea per le migrazioni (c.d. "Migration Compact"), in cui si osservano già i primi risultati con alcuni dei cinque Paesi pilota (Nigeria, Niger, Senegal, Mali, Etiopia), soprattutto con il Niger. Altri formati di dialogo europei, e in particolare il Processo di Khartoum (per la rotta dell'Africa orientale) e il Processo di Rabat (per la rotta dell'Africa occidentale), hanno contribuito in maniera sostanziale al coinvolgimento dei partner europei e dei principali Paesi africani di origine e transito nella gestione congiunta del fenomeno migratorio.

La Farnesina ha inoltre rilanciato la cooperazione bilaterale con i principali Paesi interessati anche attraverso l'utilizzo del Fondo per l'Africa, fondo straordinario del valore di 200 milioni per il rilancio della collaborazione bilaterale con i Paesi africani in materia migratoria. Con il Fondo sono stati finanziati progetti per sostenere gli sforzi dei partner africani nella gestione condivisa dei flussi migratori, ma anche programmi di sviluppo finalizzati a combattere le cause profonde delle migrazioni e a offrire alle popolazioni dei Paesi di origine e transito alternative economiche valide al modello economico basato sulle migrazioni e sul loro sfruttamento.

Infine, l'impegno italiano è rivolto al sostegno a favore delle attività dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNCHR) nei Paesi africani. L'Italia, attraverso il Fondo per l'Africa, contribuisce alle attività dell'OIM per la realizzazione di rimpatri volontari assistiti dal Niger e dalla Libia, nonché alle sue attività di assistenza e informazione ai migranti che si trovano in Libia. L'Italia finanzia inoltre le attività di protezione dei rifugiati e dei migranti e i programmi di sostegno alle comunità locali libiche svolti da OIM e UNHCR".

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/2714/1 Ordine del giorno	Carrescia	Assemblea	20/12/2017	IX	Promozione di iniziative, in ambito internazionale, finalizzate allo sviluppo di sistemi di trasporto aereo di minore impatto ambientale

L'ordine del giorno **Carrescia n. 9/2714/1**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 maggio 2017, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di promuovere, nell'ambito degli Accordi nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i vari Governi degli Stati di cui alla legge n. 151 del 2017, iniziative per una maggiore cooperazione fra i Paesi interessati per intensificare gli scambi scientifici, di tecnologia e di monitoraggio ambientale finalizzati a sviluppare sistemi di trasporto aereo di minore impatto sull'ambiente.

In merito a tale impegno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la seguente nota:

“Si segnala che negli accordi negoziati dalla Commissione Europea con paesi Terzi (accordi globali UE-Paesi Terzi) su mandato rilasciato dagli Stati Membri UE, è previsto un articolo che tratta le materie in oggetto (testo in allegato 1).

Ove ciò si ritenga opportuno, analogo articolo potrebbe essere proposto nei futuri testi di Accordo sui Servizi Aerei bilaterali che saranno negoziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti DGATA di concerto con ENAC con Paesi Terzi.

Allegato 1

ARTICLE XX

Environment

1. The Parties support the need to protect the environment by promoting the sustainable development of aviation. The Parties intend to work together to identify issues related to the impacts of aviation on the environment.

2. The Parties recognize the importance of working together, to consider and minimize the effects of aviation on the environment consistent with the objectives of this Agreement.

3. The Parties recognize the importance of tackling climate change and therefore of addressing greenhouse gas (GHG) emissions associated with aviation, both at domestic and international levels. They agree to step up cooperation on these matters, including through relevant multilateral arrangements, particularly on the development of the Carbon Offset and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) to address GHG emissions in the aviation sector.

4. The Parties undertake to exchange information and have regular dialogue among experts to enhance cooperation on addressing aviation environmental impacts including:

- (a) on research and development of environmentally-friendly aviation technology;
- (b) in air traffic management innovation with a view to reducing the environmental impacts of aviation;
- (c) on research and development of sustainable alternative fuels for aviation;
- (d) exchange of views on issues dealing with the environmental effects of aviation and mitigation of climate-related emissions of aviation; and
- (e) in noise mitigation and monitoring, with a view to reducing the environmental impacts of aviation.

5. The Parties shall also, in compliance with their multilateral environmental rights and obligations, enhance cooperation, including financial and technological, in relation to measures aimed at addressing greenhouse gas emissions from international aviation.

6. The Parties recognize the need to take appropriate measures to prevent or otherwise address the environmental impacts of air transport provided that such measures are fully consistent with their rights and obligations under international law”.

Ministero dell'interno

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
1/01687 Mozione	Occhiuto	Assemblea	20/12/2017	I	Iniziativa in ordine ai criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, anche nell'ottica dell'attuazione della riforma del federalismo fiscale
1/01705 Mozione	Marchi				
1/01708 Mozione	Melilla				
1/01709 Mozione	Simonetti				
1/01711 Mozione	Rampelli				
1/01712 Mozione	Tancredi				
1/01713 Mozione	Paglia				

Le mozioni **Occhiuto ed altri n. 1/01687**, **Marchi ed altri n. 1/01705**, **Melilla ed altri n. 1/01708**, **Simonetti ed altri n. 1/01709**, **Rampelli ed altri n. 1/01711**, **Tancredi ed altri n. 1/01712**, **Paglia ed altri n. 1/01713**, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 28 settembre 2017, impegnavano l'esecutivo: ad assumere iniziative volte a modificare l'attuale sistema di allocazione delle risorse del fondo di solidarietà comunale, basandolo prevalentemente su criteri di natura perequativa rispetto a quelli della spesa storica; ad adottare iniziative tese a individuare livelli qualitativi standard delle prestazioni e obiettivi intermedi di servizio per tutti gli enti sull'intero territorio nazionale, allo scopo di affrancarsi dai divari nei livelli di fornitura dei servizi che ancora caratterizzano la situazione attuale; a dare completa attuazione alla riforma del federalismo fiscale prevista dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con cui si stabilisce il principio dell'equilibrio dei bilanci degli enti locali e territoriali, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

In merito a tali impegni il Ministero dell'interno ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:

“Al riguardo, nel rinviare alle eventuali ulteriori valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, si rappresenta, per gli aspetti di competenza di questo Dicastero e, in particolare del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, quanto segue.

Come noto, il Fondo di solidarietà comunale (FSC) di cui all'art. 1, commi 380 ss., della legge n. 228 del 2012 (Stabilità 2013), istituito nello stato di previsione dell'Amministrazione dell'interno, è alimentato con una quota dell'IMU di spettanza dei comuni ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, e definito e ripartito secondo criteri che, in base alle citate disposizioni istitutive, sono stabiliti per ciascun anno con d.P.C.M., da emanare su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo Accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali (comma 380, lett. b, dell'art. 1 cit.).

In tale contesto, è stato anche previsto (comma 380-quater), per i comuni delle regioni a statuto ordinario, l'applicazione di un criterio perequativo secondo il quale il 20 per cento dell'importo attribuito a titolo di FSC è accantonato per essere redistribuito sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dapprima dalla c.d. Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff), operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), in seguito soppressa (art. 1, comma 34, L. n. 208/2015, Stabilità 2016) con la contestuale istituzione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (art. 1, comma 29, L. n. 208/2015 cit.). In proposito, occorre evidenziare che l'adozione dei relativi criteri si è basata sull'inversione delle precedenti metodologie, consistendo nell'abbandono dei criteri della spesa storica per avviarsi verso soluzioni volte a privilegiare le capacità fiscali ed i fabbisogni standard dei singoli comuni.

Nel richiamato quadro normativo, anche per il corrente anno 2017, al fine della definizione del riparto delle risorse del FSC, è stato emanato il previsto provvedimento, con d.P.C.M. 25 maggio 2017, preceduto dall'Accordo in Conferenza Stato-città e autonomie locali sancito il 19 gennaio 2017.

Il d.P.C.M. in parola ha tenuto, tra l'altro, nella dovuta considerazione anche i recenti interventi legislativi in materia di FSC ed, in particolare, le previsioni della legge n. 232 del 2016 (Bilancio 2017) che - oltre a confermare il veicolo normativo del d.P.C.M. (art. 1, comma 451) - ha anche previsto che la quota non afferente al ristoro del minor gettito derivante dalle modifiche dei regimi IMU e TASI sia ripartita in misura maggiore rispetto all'anno 2016 e precisamente, pari al 40% per il 2017, incrementata al 55% nel 2018, al 70% nel 2019, all'85% nel 2020 e al 100% dal 2021, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard (art. 1, comma 449, lett. c).

Si ricorda che per l'anno 2017, rispetto alla dotazione del Fondo di solidarietà comunale che è stata stabilita in circa 6,2 miliardi di euro, la predetta quota, pari complessivamente a circa 1,9 miliardi di euro, da destinare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, è stata ripartita nella misura del 40% tenendo conto della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Come sopra accennato, per l'anno 2018 e seguenti, la disposizione di cui al comma 449 della legge n. 232 del 2016 - legge di bilancio 2017 - prevede il graduale e progressivo ampliamento della quota percentuale di riparto, ovvero il 55% per l'anno 2018, il 70% per l'anno 2019, l'85% per l'anno 2020 e il 100% a decorrere dall'anno 2021.

In termini di valori assoluti, a decorrere dal 2018 l'ammontare del Fondo, al netto dell'eventuale quota dell'IMU di spettanza dei Comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, viene previsto in 6.208.184.364,87 euro, di cui l'importo di 3.767.450.000 euro è destinato, a seguito delle esenzioni disposte, a rimborsare i Comuni dei minori introiti dell'IMU e della TASI /commi 448 e 449, lettera a) del citato articolo 1 della legge 232/16, come modificati dall'articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Dunque, l'ordinamento prevede un sempre maggiore sacrificio a carico dei Comuni con maggiori risorse a vantaggio degli altri. Resta, peraltro, fermo il principio secondo il quale, qualora la ripartizione di detta quota del Fondo tra i Comuni delle Regioni a statuto ordinario determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +4 per cento o inferiore al -4 per cento rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento, si applica il correttivo finanziario finalizzato a limitare le predette variazioni, di cui al comma 450 del citato articolo 1, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 50/17.

A tal fine, viene costituito un accantonamento alimentato dai Comuni che registrano un incremento delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4 per cento. Detto accantonamento viene ripartito proporzionalmente tra i Comuni che registrano una riduzione complessiva delle risorse superiore al 4 per cento.

Da ultimo, si ricorda che la tematica in argomento è stata affrontata nel corso della Conferenza Stato-Città e autonomie locali del 23 novembre scorso, nel corso della quale l'ANCI ha proposto un emendamento alla legge di Bilancio (in corso di esame) volto a riabbassare, per il solo 2018, la soglia del 55% al 45% per coprire la per maggiori necessarie assunzioni di personale pari a circa 650 milioni di euro.

Il rappresentante del MEF ha concordato con tale proposta a condizione che per gli anni a venire sia seguita la seguente scansione: 45% per il 2018, 60% per il 2019, 85% per il 2020 e 100% per il 2021.

Si allega sul punto il verbale della seduta (all.1).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018.

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta del 23 novembre 2017

VISTO l'articolo 1, comma 451 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale, tra l'altro, prevede che i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTA la nota del 2 ottobre 2017 del Ministero dell'interno con la quale è stato richiesto di avviare il confronto tecnico sulla metodologia da applicare per la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018, ai sensi del citato comma 451 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016;

VISTA la nota del 13 ottobre 2017 con la quale è stata diramata proposta di riparto del Fondo in argomento, unitamente a nota esplicativa sull'applicazione dei meccanismi di gradualità ai sensi del comma 450 e del comma 449 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016;

TENUTO CONTO che, nella riunione tecnica del 16 ottobre 2017, l'ANCI ha formulato osservazioni sull'applicazione dei due suddetti meccanismi di gradualità ed ha rappresentato di non poter esprimere assenso tecnico sulla proposta poiché - essendo aumentata al 55 per cento la quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018 da distribuirsi sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali, ai sensi della lettera c) del citato comma 449 - la progressione della perequazione, insieme al blocco della manovrabilità dei tributi locali, attuata con risorse dei Comuni e senza risorse aggiuntive, penalizzerebbe in particolar modo alcune fasce demografiche e territoriali di Comuni, ponendoli in situazione di possibile difficoltà finanziaria;

VISTA la nota del 23 ottobre 2017, con la quale è stata diramata la nota metodologica con le modifiche apportate, a seguito delle richiamate osservazioni formulate dall'ANCI, all'applicazione dei citati meccanismi di gradualità;

TENUTO CONTO che, nella riunione tecnica del 24 ottobre 2017, l'ANCI ha confermato di non poter esprimere assenso tecnico sulla proposta;

VISTA la proposta aggiornata di riparto trasmessa con note del 14 novembre 2017, unitamente alla nota metodologica e nota esplicativa sull'applicazione dei citati meccanismi di gradualità;

TENUTO CONTO che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 16 novembre 2017 ed, a seguito di richiesta dell'ANCI, rinviato;

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'ANCI ha illustrato un documento (All. I) con il quale esprime parere sullo schema di riparto del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018 condizionato all'apertura di un tavolo di confronto tecnico-politico per l'esame condiviso dei criteri e delle regole redistributive della perequazione, nonché all'accoglimento dei seguenti emendamenti alla legge del bilancio per l'anno 2018, in corso di approvazione:

- limitazione della quota di risorse perequate per l'anno 2018 di cui alla lettera c) del comma 449, alla percentuale del 45 per cento;

- mantenimento della percentuale minima dell'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro il limite non superiore al 75 per cento per il 2018 con relativo allungamento dei tempi;

TENUTO CONTO che tali richieste formulate dall'ANCI sono state accolte dai rappresentanti delle competenti Amministrazioni governative, i quali hanno, inoltre, rappresentato l'esigenza che le Autonomie locali condividano, come parte integrante dell'Accordo, la rideterminazione del progressivo incremento, nei successivi anni, della percentuale relativa alla quota del Fondo di solidarietà comunale, nelle seguenti percentuali: 45 per cento nel 2018, 60 per cento nel 2019, 85 per cento nel 2020 e 100 per cento nel 2021;

TENUTO CONTO che i rappresentanti delle Amministrazioni governative hanno, altresì, accolto l'ulteriore riferita richiesta formulata dall'ANCI in merito al mantenimento della percentuale minima

dell'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro il limite non superiore al 75% per l'anno 2018 ed hanno, inoltre, rappresentato l'esigenza che le Autonomie locali condividano, come parte integrante dell'Accordo, la rideterminazione del progressivo incremento, nei successivi anni, della suddetta percentuale minima dell'accantonamento, così complessivamente formulata: 75 per cento nel 2018, 85 per cento nel 2019, 95 per cento nel 2020 e 100 per cento nel 2021;

RILEVATO che l'ANCI ha condiviso le riferite progressive rideterminazioni delle suddette percentuali da applicarsi, negli anni successivi al 2018, così come sopra specificato, rispettivamente al Fondo di solidarietà comunale ed al Fondo crediti di dubbia esigibilità; .

RILEVATO, pertanto, che le Amministrazioni governative e le Autonomie locali hanno espresso condivisione;

SANCISCE L'ACCORDO

ai sensi dell'articolo 1, comma 451 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sui criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018 formulati dalle competenti Amministrazioni governative, nei termini di cui in premessa;

- sugli emendamenti alla legge di bilancio, come esplicitati in premessa, così come concordati nel corso della odierna seduta, alla disciplina del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo crediti di dubbia esigibilità”.

**Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono
riferite le note di attuazione annunciate al
31 dicembre 2017**

Primo firmatario	Tipo di Atto	Numero	Pag.
on. Agostini Roberta	Mozione	1/01634	50
on. Altieri	Mozione	1/01536	53
on. Attaguiile	Ordine del giorno	9/4394/36	42
on. Beni	Ordine del giorno	9/4127-bis-A/145	37
on. Carnevali	Mozione	1/01612	50
on. Carrescia	Ordine del giorno	9/4225/1	45
on. Carrescia	Ordine del giorno	9/2714/1	55
on. Cicchitto	Risoluzione conclusiva	8/00220	47
on. Fontana Gregorio	Mozione	1/01624	53
on. Grande	Ordine del giorno	9/4127-bis-A/59	37
on. Marchi	Mozione	1/01705	57
on. Matarrelli	Ordine del giorno	9/3941/1	45
on. Melilla	Mozione	1/01708	57
on. Occhiuto	Mozione	1/01687	57
on. Paglia	Mozione	1/01713	57
on. Pini Gianluca	Ordine del giorno	9/3867-A/1	39
on. Porta	Ordine del giorno	9/4127-bis-A/132	40
on. Quartapelle Procopio	Mozione	1/01547	53
on. Rampelli	Mozione	1/01631	51
on. Rampelli	Mozione	1/01711	57
on. Santerini	Mozione	1/01435	53
on. Scuvera	Ordine del giorno	9/3867-A/3	39
on. Simonetti	Mozione	1/01709	57
on. Tancredi	Mozione	1/01712	57
on. Tidei	Ordine del giorno	9/4225/4	46
on. Totaro	Ordine del giorno	9/4394/60	43

Sezione III

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l'indicazione delle nuove relazioni ove previste da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.

L'attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento

Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell'Assemblea, riscontrabili nell'Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l'individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L'aggiornamento si completa con l'accertamento delle relazioni per le quali l'obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell'abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell'ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.

Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l'invio di schede informative contenenti l'elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell'obbligo, l'argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull'ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.

Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l'intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell'esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall'altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.

In evidenza a dicembre 2017

Nell'ambito delle relazioni trasmesse nel mese di dicembre si segnala, in primo luogo, in quanto conclusiva dell'obbligo, la relazione finale *sui risultati dell'attività di sperimentazione avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria* (Doc. XXVII, n. 33), trasmessa dal **Ministro dell'economia e delle finanze** in attuazione del comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Il comma richiamato stabilisce che al fine di valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, entro il 31 dicembre 2013⁹, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata, a partire dal 2015¹⁰, una attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Le amministrazioni interessate alla sperimentazione sono individuate anche tenendo conto della opportunità di verificarne, in particolare, gli effetti sulle spese in conto capitale. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati.

Come ricordato nel *Doc. XXVII n. 33*, in conformità di quanto previsto dal citato articolo 25, comma 1, è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2013¹¹, che ha demandato l'individuazione delle amministrazioni da coinvolgere nella sperimentazione a un successivo provvedimento. Tale individuazione è stata effettuata con determina del Ragioniere generale dello Stato 16 ottobre 2014 che ha, inoltre, definito le modalità applicative della sperimentazione, identificando nell'Ispettorato generale di Finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la struttura di riferimento per ciascuna amministrazione coinvolta.

Tra gli enti che hanno manifestato interesse alla partecipazione sono stati scelti: l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF); l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (AGENAS); l'Autorità portuale di Ancona, ora Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale (istituita con decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169); la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE), divenuta Cassa per i servizi

⁹ Il termine originario del 31 dicembre 2012 è stato prorogato dall'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 1, lett. h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013.

¹⁰ Il termine di avvio della sperimentazione, già rinviato al 1° gennaio 2014 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013, è stato ulteriormente differito al 1° gennaio 2015, per effetto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15.

¹¹ Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2013, n. 259, S.O.

energetici e ambientali - CSEA (ai sensi dell'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Inoltre, con determina del Ragioniere generale dello Stato del 30 giugno 2015 è stato istituito un Gruppo di lavoro per l'espletamento di taluni compiti di cui al decreto legislativo n. 91 del 2011, nel cui ambito si è convenuto di predisporre la relazione sul primo esercizio in cui ha avuto luogo la sperimentazione dopo l'esame dei rendiconti 2015, ritenendosi necessario a tal fine acquisire elementi informativi sui risultati, desumibili soltanto dai menzionati documenti contabili. La relazione finale di cui si tratta è stata pertanto preceduta da altri due documenti nei quali si è riferito, rispettivamente, sul primo anno di sperimentazione (2015) e sul primo semestre 2016 (*Doc. XXVII n. 27* e *Doc. XXVII n. 29*).

Nel Doc. XXVII n. 33 si fa presente che nel corso del secondo semestre 2016 è stata adottata un'apposita determina del Ragioniere generale dello Stato datata 20 dicembre 2016, con cui - oltre a apportarsi modifiche al principio contabile in sperimentazione per la determinazione della quota di stanziamento da accantonare nel fondo svalutazione crediti - è stata sancita, al 31 dicembre 2016, la conclusione del periodo di sperimentazione avviato a decorrere dal 1° gennaio 2015.

La relazione è stata redatta alla luce dell'esame dei rendiconti 2016 e dà conto degli effetti della conclusione della sperimentazione, anche in considerazione del ritorno all'applicazione dei principi contabili previgenti alla sperimentazione medesima, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

La relazione fornisce cenni sulle criticità rilevate dall'AGENAS, dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico e dall'Autorità portuale di Ancona circa, in particolare, lo strumento del Fondo pluriennale vincolato. Conclusivamente, si richiamano le ulteriori modifiche introdotte nell'ordinamento dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, concernente il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'introduzione, tra l'altro di una contabilità finanziaria ed economico patrimoniale, e dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, che prevede un'ulteriore sperimentazione della durata di dodici mesi volta solo al potenziamento della funzione del bilancio di cassa.

Sempre in quanto conclusiva dell'obbligo si evidenzia la relazione, trasmessa dalla **Ministra per i rapporti con il Parlamento**, sulle *ragioni della mancata conformità ai pareri parlamentari espressi sullo schema di decreto legislativo recante la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali", approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri l'11 dicembre 2017.

Si ricorda che la legge 3 novembre 2017, n. 165, all'articolo 3, comma 1, delega il Governo ad adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (ossia entro il 12

dicembre 2017)¹², ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione, nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla stessa legge n. 165¹³, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere da *a*) a *e*) dei commi 1 e 2 dell'articolo 3. Il comma 4 prevede che lo schema del decreto legislativo sia trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione¹⁴. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

Sullo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto del Governo n. 480), le Commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato hanno espresso entrambe pareri favorevoli con osservazioni, quest'ultime non completamente coincidenti, in data 7 dicembre 2017. Nella relazione si evidenzia come le osservazioni formulate siano state tutte recepite nel testo definitivo del decreto ad eccezione di quelle concernenti le circoscrizioni Campania 1 e Sardegna, a causa della difformità degli interventi richiesti dai due pareri parlamentari.

Da ultimo si segnala la relazione conclusiva sulla *partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso*, con dati relativi al secondo semestre 2016 (*Doc. LXX n. 9*), predisposta dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** congiuntamente con il **Ministero della difesa**, in attuazione dell'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231: tale articolo disponeva che ogni sei mesi i Ministri degli affari esteri e della difesa riferissero al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali in corso. L'articolo 14 è stato abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 2016, dall'articolo 3, comma 2, lett. *a*), della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante "Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali". La relazione pervenuta riferisce, pertanto, in merito all'ultimo periodo di applicazione della normativa soppressa.

Si ricorda che la citata legge n. 145 del 2016 ha introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale una disciplina di carattere generale applicabile alle missioni internazionali svolte dal personale appartenente alle Forze armate e di polizia con l'intento di ovviare all'incertezza normativa riguardante le

¹² Lo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto del Governo n. 480) è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 novembre 2017.

¹³ A seguito di quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 165 del 2017, per il Senato le circoscrizioni sono 20, coincidenti senza eccezioni con il territorio delle Regioni. Per la Camera dei deputati, le circoscrizioni sono 28, in quanto per le regioni più popolate sono previste più circoscrizioni: 4 per la Lombardia; 2 per il Piemonte, per il Veneto, per il Lazio, per la Campania e per la Sicilia.

¹⁴ Il comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 165 del 2017 prevede che ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

procedure interne concernenti l'impiego delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari al di fuori dei confini nazionali e all'esigenza di ricorrere allo strumento del decreto-legge, da reiterare di volta in volta, per regolare i profili di copertura finanziaria nonché quelli del trattamento economico e normativo del personale.

Si evidenzia che l'articolo 3 della legge n. 145, nell'abrogare, al comma 2, più obblighi informativi nei confronti del Parlamento (tra cui l'articolo 14 della legge n. 231 del 2003, ai sensi del quale è stata presentata la relazione conclusiva di cui si dà conto)¹⁵, ha contestualmente previsto al comma 1 che il Governo, entro il 31 dicembre di ogni anno, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenti alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione¹⁶, il cui contenuto in parte riproduce, razionalizzandoli, gli obblighi informativi soppressi.

¹⁵ Il comma 2 dell'articolo 3 ha abrogato: a) l'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231, di cui si è detto; b) l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. Il comma soppresso prevedeva che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di applicazione del decreto semestrale o annuale di proroga delle missioni, il Governo presentasse al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia di cui al decreto-legge stesso con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla verifica dei risultati conseguiti. In base alla relazione, ai fini di un contenimento degli oneri relativi alle missioni di pace e di sicurezza, nel rispetto degli impegni internazionali assunti, doveva essere indicato un piano per la rimodulazione dell'impegno militare; c) l'articolo 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, che disponeva che i Ministri degli affari esteri e della difesa, con cadenza quadrimestrale, rendessero comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione; d) l'articolo 1-bis del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, che prevedeva che, al fine di informare il Parlamento sullo stato di raggiungimento degli obiettivi nel tempo di ciascuna missione, la relazione analitica sulle missioni (di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 107 del 2011) dovesse essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato che avrebbe dovuto indicare espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché i dettagli atualizzati della missione. La relazione doveva essere integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani; e) l'articolo 3-bis del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, il cui contenuto riproduceva quello dell'articolo 1-bis del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, come convertito.

¹⁶ Ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 145 del 2016 la relazione, anche con riferimento alle missioni concluse nell'anno in corso, deve precisare l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le risoluzioni successive, nonché i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse. La relazione analitica sulle missioni, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli atualizzati della missione. La relazione deve essere integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 stabilisce che con la medesima relazione il Governo riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

La prima relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 145 del 2016, con dati relativi al 2017 (Doc. CCL-bis, n. 1), è stata adottata dal Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017 ed è stata trasmessa alle Camere dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento nella medesima

Per completezza si evidenzia inoltre che l'articolo 3 della legge n. 145 è stato modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*), nn. 1) e 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172¹⁷. Le modifiche introdotte hanno riguardato: l'estensione al Ministro dell'economia e delle finanze del concerto da conseguire sulla relazione analitica (proposta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale) oltre a quello, già previsto dalla formulazione originaria dell'articolo, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno per la parte di competenza; la previsione che relazione stessa sia verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica)¹⁸. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 148 ha altresì introdotto all'articolo 3 della legge n. 145 un nuovo comma *1-bis*: tale comma dispone che, ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione annuale sia corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto attiene alla relazione conclusiva, di cui al *Doc. LXX n. 9*, si rileva che essa consta di due parti, la prima delle quali fornisce un inquadramento generale dalla partecipazione dell'Italia alle missioni di pace ONU, alle missioni PSDC (politica di sicurezza e difesa comune) dell'Unione europea, alle operazioni NATO e alle missioni OSCE.

data. La relazione è stata discussa nella seduta dell'Assemblea della Camera del 17 gennaio 2018. Nella risoluzione Garofani, Cicchitto, Santerini, Locatelli, Quintarelli ed altri n. 6-00382, con cui si è autorizzata la prosecuzione nell'anno 2018 delle missioni internazionali in corso, si auspica “che la Relazione analitica riferita al 2018, da presentare entro il 31 dicembre prossimo, preveda i dati relativi alla presenza delle donne all'interno del personale impiegato in tutte e ciascuna delle missioni internazionali, in attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 2000, delle ulteriori risoluzioni dell'ONU in tema di donne, pace e sicurezza, dei piani di azione nazionali sulla medesima materia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 145 del 2016 e degli strumenti internazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani; emerge, infine, l'esigenza che un ulteriore sforzo di approfondimento informativo possa in futuro caratterizzare le schede concernenti gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, ad oggi aggregati per tipologie e per estese aree geografiche, al fine di consentire, là dove possibile, una trattazione integrata, scenario per scenario, del contestuale impegno di natura militare e di natura civile rivolto alla soluzione o prevenzione delle crisi”.

¹⁷ Il testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 2017, n. 284. Il provvedimento consta di ventuno articoli, suddivisi in tre titoli: Titolo I: Disposizioni in materia fiscale; Titolo II: Disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali, forze di polizia e militari; Titolo III: Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili.

¹⁸ Il comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recita: “Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredata di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti”.

La parte seconda descrive il contesto geopolitico e le operazioni alle quali l'Italia ha fornito in proprio contributo nel secondo semestre 2016, articolato per singoli settori di intervento: Balcani (Albania, Serbia, Kosovo, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Montenegro, missione UNMIK – *United Nations interim administration mission in Kosovo*, operazione NATO – KFOR “*Kosovo Force*”, missione Eulex Kosovo – *European Union Rule of law mission in Kosovo*, missione EUFOR Althea Bosnia); Ucraina (missione EUAM Ucraina); Caucaso (missione EUMM Georgia – *European Union monitoring mission in Georgia*); Afghanistan (missione NATO *Resolute Support* – RSM, missione EUPOL Afghanistan – *European Union police mission in Afghanistan*); Mediterraneo e Medio Oriente (Operazione NATO *Active Fence*, operazione NATO *Sea Guardian*, missione ONU “*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus*” (UNFICYP), missione ONU *United Nations Interim Force In Lebanon*, (UNIFIL II), missione bilaterale MIBIL Libano, contributo alla coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica DAESH, operazione MFO “*Multinational force and observer*” – Sinai, missione TIPH - “*Temporary International Presence in Hebron*”, missione MIADIT – Palestina); Libia (EUNAVFOR MED – Operazione Sophia, missione Eubam Libya - *European Union Integrated Border Management Mission in Libya*), missione di assistenza EUBAM RAFAH (*European Union Border Assistance Mission for the Rafah Crossing Point*), missione di polizia dell'UE per i Territori palestinesi, EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*), *partecipazione italiana nel contesto delle operazioni OPAC*; Africa Sub-Sahariana (EUNAVFOR Somalia - operazione antipirateria Atalanta, *European Union Training Mission in Somalia* (EUTM), missione EUCAP NESTOR (*European Union Mission on Regional Maritime Capacity Building in the Horn of Africa*, missione EUCAP SAHEL Niger - *European Union Capacity Building Mission in Niger*, EUTM Mali (*European Training Mission Mali*, EUCAP SAHEL Mali, “*United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali*”(MINUSMA); America Latina e Caraibi: in quest'ultimo ambito, la relazione segnala che nel corso del secondo semestre del 2016 i contributi concessi a valere sul decreto missioni¹⁹ hanno avuto uno speciale *focus* sulle attività in Colombia, dove si sono concentrati 3 progetti: l'Italia è particolarmente impegnata nel sostegno al processo di ricostruzione e riconciliazione nel Paese sudamericano, avviato dopo la firma degli storici Accordi di pace tra le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC) e il Governo, attraverso i contributi erogati per la missione di osservazione elettorale del referendum sugli Accordi di pace organizzata dall'Organizzazione degli Stati americani (OSA), al progetto di mappatura satellitare dei distretti industriali della fondazione UE-LAC e alla seconda fase dell'iniziativa Istituto italo-latino americano (IILA) nel settore dello sminamento.

¹⁹ La proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso al 31 dicembre 2016 è stata disposta dal decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131.

Per quanto attiene all'individuazione di **nuovi obblighi** di relazione²⁰ si segnalano, in primo luogo, le previsioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020²¹”.

Il comma 155 dell'articolo 1 della legge n. 205, al primo periodo, prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa²², di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni²³. Il comma 155 stabilisce che la Commissione, che ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale, concluda i propri lavori entro il 30 settembre 2018. Entro i dieci giorni successivi **il Governo** dovrà presentare alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione medesima.

Il comma 158 dell'articolo 1, al primo periodo, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 205²⁴, sia istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali²⁵. Il comma in esame dispone che la Commissione concluda i lavori entro il 30 settembre 2018 e che entro i dieci giorni successivi **il Governo** presenti alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione medesima.

Il comma 335 dell'articolo 1 autorizza la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per garantire il funzionamento e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel

²⁰ Si dà conto degli obblighi di relazione al Parlamento introdotti da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dal presente Bollettino.

²¹ La legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.

²² La legge n. 205 del 2017 è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.

²³ La Commissione è presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del comma 155.

²⁴ Ossia entro il 31 gennaio 2018.

²⁵ La Commissione è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del comma 158 della legge n. 205 del 2017. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio.

campo delle discipline umanistiche dell'Accademia Vivarium novum. Il comma in esame dispone che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'ente trasmetta al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità indicate dal comma 335. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il **Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo** e il **Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca** trasmettono la relazione alle Camere.

Il comma 585 dell'articolo 1 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il **Partenariato per la logistica e i trasporti**, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti e delle associazioni di categoria più rappresentative, che svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio e di consulenza per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore della logistica e dei trasporti ²⁶. Il comma in esame dispone che il Partenariato presenti annualmente alle Camere un rapporto sullo stato della logistica e dei trasporti.

Il comma 883 dell'articolo 1 inserisce all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), il comma 29-*bis*: la nuova disposizione così introdotta prevede che la **Commissione tecnica per i fabbisogni standard**, di cui al comma 29, presenti alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, con cadenza biennale, a partire dall'anno 2018, una relazione in merito allo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai Capi II (Rapporti finanziari Stato-regioni), III (Finanza degli enti locali), IV (Finanziamento delle città metropolitane) e VI (Coordinamento dei diversi livelli di Governo) della legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento alle ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo.

Si ricorda che il comma 29 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sia istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province)²⁷. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016.

²⁶ Per il funzionamento del Partenariato il comma 585 autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

La composizione del Partenariato e le modalità di organizzazione e gestione delle attività sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2017, ossia entro il 31 gennaio 2018. Per le funzioni di segretariato tecnico il Partenariato si avvale della società Rete autostrade mediterranee (RAM) Spa.

²⁷ Il comma 29 dispone che la Commissione sia formata da undici componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, uno designato dall'Istituto nazionale di statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e uno designato dalle regioni.

Il comma 1019 dell'articolo 1, al primo periodo, dispone che il **Ministro dell'economia e delle finanze** presenti alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1010 a 1018. Il medesimo comma, al secondo periodo, prevede che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze presenti una relazione sull'attuazione dei commi da 1010 a 1018 anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.

Il comma 1075 dell'articolo 1 stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, **ciascun Ministero** invii entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia una apposita relazione. La relazione deve contenere inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

Si ricorda che il comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea. L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato^{28 29}.

²⁸ Ai sensi del comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Per il riparto del fondo sono stati emanati i decreti del presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017.

²⁹ Il comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 ha rifinanziato il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilità; b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n)

Il comma 1106 dell'articolo 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2017. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione. L'ultimo periodo del comma 1106 dispone che il **Ministro dell'economia e delle finanze** presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del medesimo comma.

Il comma 1116 dell'articolo 1 inserisce nell'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), le lettere *f-bis*) ed *f-ter*), così istituendo i nuovi parchi nazionali del Matese e di Portofino. Si ricorda che ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 394 l'Ente parco ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che il comma 13 del medesimo articolo esplicita che agli enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Tale legge, all'articolo 30, quinto comma, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. Pertanto, l'istituzione dei nuovi parchi del Matese e di Portofino comporta l'insorgere per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'obbligo a riferire sull'attività da essi svolta in attuazione dell'articolo 30 della legge n. 70, subordinatamente all'effettiva costituzione, analogamente a quanto già avviene per i parchi nazionali preesistenti.

Un'ulteriore disposizione che rileva ai fini degli obblighi di informazione alle Camere è stata introdotta dall'articolo 15 del decreto-legge n. 148, rubricato "Incremento contratto di programma RFI".

eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al secondo, terzo e quarto periodo del citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di sono da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2018) della legge n. 205 del 2017.

L'articolo di cui trattasi, al comma 1-*bis*,³⁰ lettera *b*)³¹, modifica l'articolo unico della legge 14 luglio 1993, n. 238, recante "Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.A."³², inserendo il comma 2-*bis*. La nuova disposizione così introdotta prevede che per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta al Parlamento un'informativa. In caso di modifiche sostanziali, si prevede la trasmissione al Parlamento dell'aggiornamento ai fini dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari³³.

Ancora per quanto attiene ai nuovi obblighi di relazione si evidenzia da ultimo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 4 dicembre 2017, n. 188, recante "Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini"³⁴. L'articolo richiamato, al comma 1, istituisce il Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane³⁵ e, al comma 3, stabilisce che entro novanta giorni dal termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi ricevuti³⁶,

³⁰ Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 148 del 2017, come convertito, autorizza la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017 - 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

³¹ La lettera a) del comma 1-bis dell'articolo 15 del decreto-legge n. 148 del 2017 espunge dal comma 1 dell'articolo unico della legge n. 238 del 1993 il riferimento all'obbligo di trasmissione da parte del Ministro dei trasporti al Parlamento dei "relativi eventuali aggiornamenti" ai contratti di programma ai fini dell'espressione del parere parlamentare ivi previsto.

³² Il testo dell'articolo unico, anteriore alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 148 del 2017, è il seguente: "1. Il Ministro dei trasporti trasmette al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia, prima della stipulazione con le Ferrovie dello Stato S.p.a., i contratti di programma, e i relativi eventuali aggiornamenti, corredati dal parere, ove previsto, del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 4 giugno 1991, n. 186. 2. Le commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato sui contratti di cui al comma 1 nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione. 3. Il Ministro dei trasporti riferisce annualmente a ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma". Si ricorda che gli ultimi dati inviati alle Camere ai sensi del comma 3 dell'articolo unico della legge n. 238 del 2017, aggiornati al 31 dicembre 2015, riferiti al contratto di programma 2012-2014 - parte servizi e al contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti (Doc. CXCIX n. 4), sono stati trasmessi nel mese di marzo 2017.

³³ Il nuovo comma 2-bis dell'articolo unico della legge n. 238 del 1993 precisa che sono da considerarsi sostanziali solo le modifiche al contratto di programma che superino del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi sia relativi al singolo programma o progetto di investimento.

³⁴ La legge 4 dicembre 2017, n. 188, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2017, n. 295.

³⁵ Ai sensi del comma 1 il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, ed è composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o da loro delegati, dal presidente della Regione Marche, dal sindaco del Comune di Pesaro, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Gioachino Rossini, nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 188.

³⁶ L'articolo 4 della legge n. 188 del 2017 stabilisce che per le iniziative celebrative dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini è attribuito al Comitato un contributo straordinario di 680.000 euro per l'anno 2018 e di 20.000 euro per l'anno 2019. A valere sul predetto contributo straordinario il Comitato provvede altresì alla realizzazione di un proprio sito internet istituzionale.

che trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'invio alle Camere.

Il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, recante “Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220”³⁷, all'articolo 2, comma 1, sostituisce integralmente il Titolo VII del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in precedenza costituito dal solo articolo 44³⁸, con gli attuali articoli da 44 a 44-*septies*. Il nuovo articolo 44-*quinquies*, che definisce le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in materia di promozione della produzione audiovisiva europea e indipendente, al comma 4 stabilisce che l'Agenzia presenti al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. La relazione deve, altresì, fornire i dati e gli indicatori micro e macroeconomici del settore rilevanti ai fini della promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel settore della produzione dei servizi media audiovisivi, la circolazione internazionale di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e rigettate, con le relative motivazioni, nonché le tabelle di sintesi in cui sono indicate le percentuali di obblighi di investimento, con le relative opere europee e di espressione originale italiana, assolti dai fornitori³⁹.

³⁷ Il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2017, n. 301.

³⁸ Come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120.

³⁹ L'articolo 44-*sexies* demanda la disciplina applicativa relativa alle opere audiovisive di espressione originale italiana a uno o più decreti di natura non regolamentare dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, prevedendo al comma 4 che il regolamento o i regolamenti di cui trattasi siano aggiornati a cadenza almeno triennale, anche sulla base delle relazioni annuali predisposte rispettivamente dall'Autorità ai sensi dell'articolo 44-*quinquies*, comma 4, e dalla Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei risultati raggiunti dalle opere promosse mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-31 dicembre 2017

Relazioni governative

Presidenza del Consiglio dei ministri			
Fonte istitutiva	Argomento	Commissione competente per materia	Data annuncio
L. 186/1982, art. 31, co. primo	Stato della giustizia amministrativa e incarichi conferiti a norma dell'articolo 29, terzo comma, della legge n. 186 del 1982 (Trasmessa dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento) <i>(Dati relativi al 2016, Doc. LXI, n. 4)</i>	II Giustizia	5/12/2017
L. 165/2017, art. 3, co. 4*	Ragioni della mancata conformità ai pareri parlamentari espressi sullo schema di decreto legislativo, di cui all'articolo 3 della legge n. 165 del 2017, recante la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Trasmessa dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento) <i>(UNA TANTUM)</i>	I Affari costituzionali	20/12/2017
<p><i>*L'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, delega il Governo ad adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (ossia entro il 12 dicembre 2017), ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) a e) dei commi 1 e 2. Il comma 4 dell'articolo 3 prevede che lo schema del decreto legislativo sia trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto medesimo, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.</i></p> <p><i>Sullo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto del Governo n. 480), le Commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato hanno espresso entrambe pareri favorevoli con osservazioni, quest'ultime non completamente coincidenti, in data 7 dicembre 2017.</i></p>			

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			
Fonte istitutiva	Argomento	Commissione competente per materia	Data annuncio
L. 231/2003, art. 14, co. 1*	Partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso (Predisposta congiuntamente al Ministero della difesa) (Dati relativi al secondo semestre 2016, Doc. LXX n. 9)	III Affari esteri IV Difesa	21/12/2017
<p><i>*L'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231, è stato abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 2016, dall'articolo 3, comma 2, lett. a), della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante "Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali". La disposizione abrogata prevedeva che ogni sei mesi i Ministri degli affari esteri (attualmente degli affari esteri e della cooperazione internazionale) e della difesa riferissero al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali in corso. Il decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131, ha disposto la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso al 31 dicembre 2016. Pertanto con la trasmissione dei dati relativi al secondo semestre 2016 l'obbligo si è concluso. Si ricorda per completezza che il comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 145 del 2016 ha disposto che il Governo, entro il 31 dicembre di ogni anno, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno per la parte di competenza, presenti alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.</i></p>			

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo			
Fonte istitutiva	Argomento	Commissione competente per materia	Data annuncio
L. 163/1985, art. 6, co. unico	Utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e andamento complessivo dello spettacolo (Dati relativi al 2016, Doc. LVI, n. 5)	VII Cultura	6/12/2017

Ministero dell'economia e delle finanze			
Fonte istitutiva	Argomento	Commissione competente per materia	Data annuncio
D.Lgs. 91/2011, art. 25, co. 1*	Risultati dell'attività di sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria** (Doc. XXVII n. 33)	V Bilancio	13/12/2017
<p><i>*Il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 maggio 2011 prevede che, al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione sui relativi risultati.</i></p> <p><i>Il medesimo comma 1, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, stabilisce che la sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, sia avviata a partire dal 2015.</i></p> <p><i>**La conclusione al 31 dicembre 2016 del periodo di sperimentazione, avviato a decorrere dal 1° gennaio 2015, è stata sancita con un'apposita determina del Ragioniere generale dello Stato adottata in data 20 dicembre 2016.</i></p>			
L. 212/2000, art. 13, co. 13	Attività svolta dai Garanti del contribuente (Dati relativi al 2016, Doc. LII, n. 5)	VI Finanze	20/12/2017
L. 196/2009, art. 10-bis. 1, co. 1 e 3*	Aggiornamento per gli anni 2010-2015 della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva (già trasmessa come Allegato IV alla Nota di aggiornamento del DEF 2017, Doc. LVII n. 5-bis)	V Bilancio VI Finanze XI Lavoro	20/12/2017
<p><i>*L'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato inserito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160.</i></p> <p><i>Il comma 1 dell'articolo 10-bis.1 stabilisce che, contestualmente alla Nota di aggiornamento del DEF, sia presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni, nonché, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Il Governo deve indicare, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli obiettivi.</i></p> <p><i>Il comma 3 dell'articolo 10-bis.1 prevede che per la redazione del Rapporto il Governo "si avvale della 'Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva', predisposta da un'apposita Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze", in conformità del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160. La Commissione è stata istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2016.</i></p>			

Ministero della salute			
Fonte istitutiva	Argomento	Commissione competente per materia	Data annuncio
D.L. 282/1986, art. 8, co. 5	Attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia <i>(Dati relativi al 2016, Doc. LXXVI, n. 5)</i>	XII Affari sociali	20/12/2017

Ministero dello sviluppo economico			
Fonte istitutiva	Argomento	Commissione competente per materia	Data annuncio
L. 70/1975, art. 30, co. quinto*	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA** <i>(Dati relativi all'attività svolta nell'anno 2016, corredati dal bilancio di previsione, dal conto consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità)</i>	X Attività produttive	6/12/2017
<p><i>*Si ricorda che ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ciascun Ministero deve presentare al Parlamento, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta da ciascun ente pubblico non economico sul quale quel dicastero esercita la propria vigilanza, con allegati il bilancio di previsione e la consistenza dell'organico.</i></p> <p><i>**L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), ha istituito, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile quale ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. L'Agenzia, sotto altre denominazioni e con finalità di volta in volta ridefinite, opera di fatto nel settore dell'energia dal 1952.</i></p> <p><i>La nuova disciplina, che ha ridefinito l'assetto organizzativo dell'Agenzia, ponendo fine alla fase di gestione commissariale dell'ente iniziata nel 2010, è stata integrata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca), che ha disegnato la cornice normativa di riferimento per gli enti di ricerca, introducendo novità importanti sotto il profilo dell'organizzazione e del funzionamento. A seguito delle norme introdotte dal predetto decreto legislativo 218/2016, lo Statuto dell'Agenzia e i Regolamenti di funzionamento, già deliberati dal consiglio di amministrazione tra agosto e settembre 2016, sono stati modificati e integrati e sottoposti ad un nuovo iter di approvazione. Lo Statuto dell'ENEA è stato approvato in via definitiva dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 218 del 2016, il 23 febbraio 2017.</i></p>			

L. 70/1975, art. 30, co. quinto	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE)* <i>(Dati relativi all'attività svolta nell'anno 2016, corredati dal bilancio di previsione, dal bilancio di esercizio e dalla dotazione organica per la medesima annualità)</i>	X Attività produttive	6/12/2017
<p><i>*L'Agenzia è stata istituita quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'Agenzia, oltre che al Ministero dello sviluppo economico, sono state trasferite le funzioni originariamente attribuite all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), soppresso dal comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011.</i></p>			
L. 70/1975, art. 30, co. quinto	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico della Cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto)* <i>(Dati riferiti all'attività svolta nell'anno 2016, corredati dai conti consuntivi delle gestioni della Cassa Conguaglio e del Fondo bombole metano, nonché dalla dotazione organica per la medesima annualità)</i>	X Attività produttive	6/12/2017
<p><i>*La Cassa conguaglio GPL, istituita con il provvedimento n. 44 del 28 ottobre 1977 del Comitato interministeriale prezzi CIP, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, gestisce il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, costituito con i contributi versati da titolari di concessione e da gestori di impianti di distribuzione dei carburanti. Il Fondo viene utilizzato per il pagamento di indennizzi, a seguito della chiusura di impianti, a favore di gestori e titolari di autorizzazione o concessione. Alla Cassa sono state altresì attribuite le funzioni già del Fondo bombole per metano e dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, soppressi dall'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'articolo 1, comma 106, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha previsto la soppressione della Cassa conguaglio GPL a decorrere dal 1° gennaio 2018 ed il conferimento delle relative funzioni all'Acquirente unico S.p.A., per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT). La norma ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, il trasferimento all'OCSIT della titolarità del Fondo GPL e del Fondo scorte di riserva, mentre le funzioni relative al Fondo bombole metano verranno direttamente esercitate dal Comitato di gestione di tale fondo operante presso il Ministero dello sviluppo economico.</i></p>			

L. 70/1975, art. 30, co. quinto	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali* (Dati riferiti all'attività svolta nell'anno 2016, corredati dal bilancio preventivo, dal bilancio consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità)	I Affari costituzionali	6/12/2017
<p><i>*Il Banco di prova, istituito con regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20, e riordinato con decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 29 ottobre 2010, è stato successivamente soppresso dall'articolo 2, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. L'Ente è stato poi ripristinato per effetto dell'articolo 62 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha abrogato le disposizioni che ne avevano previsto la soppressione.</i></p> <p><i>L'articolo 1, comma 174 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha disposto un riordino dell'Ente, da adottare con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonché del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente. La medesima norma ha disposto altresì l'abrogazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, prevedendo che nelle more dell'adozione del nuovo regolamento continui ad applicarsi il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 maggio 2001, con il quale è stato approvato il regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco.</i></p>			
L. 70/1975, art. 30, co. quinto	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente nazionale per il microcredito* (Dati riferiti all'attività svolta nell'anno 2016, corredati dal bilancio preventivo, dal bilancio consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità)	VI Finanze	6/12/2017
<p><i>*Il Comitato nazionale per il microcredito, nato nel 2005 per dare attuazione alle finalità di cui alle risoluzioni ONU 53/197 e 58/221, è divenuto Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito in virtù dell'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Successivamente, per effetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al fine di promuovere l'accesso al microcredito da parte delle piccole e medie imprese, il Comitato permanente è stato trasformato in ente pubblico non economico, denominato Ente nazionale per il microcredito, con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea, nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea.</i></p>			

Relazioni non governative

Fonte istitutiva	Presentatore	Argomento	Commissione competente per materia	Data annuncio
L. 102/1990, art. 10, co. 1	Regione Lombardia	Stato di attuazione della legge n. 102 del 1990, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto 1987 <i>(Dati relativi al 2016, Doc. CVIII, n. 5)</i>	VIII Ambiente	20/12/2017

Nuove relazioni previste da fonti normative (*)

Relazioni governative

Fonte	Presentatore	Oggetto
L. 70/1975, art. 30, co. quinto*	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale del Matese
L. 70/1975, art. 30, co. quinto*	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale di Portofino
<p><i>*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) qualifica l'ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70. I parchi nazionali del Matese e di Portofino sono stati istituiti, rispettivamente, dalla lettera f-bis e f-ter dell'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), inserite dall'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.</i></p> <p><i>L'obbligo di trasmissione della relazione decorrerà dall'effettiva costituzione dei nuovi parchi.</i></p>		
L. 238/1993, art. 1, co. 2-bis*	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	Informativa concernente gli aggiornamenti dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (RFI) che non comportino modifiche sostanziali
<p><i>*Il comma 2-bis dell'articolo unico della legge 14 luglio 1993, n. 238, è stato inserito dal comma 1-bis, lett. b), dell'articolo 15 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Il testo del decreto-legge n. 148, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 2017, n. 284.</i></p> <p><i>Il nuovo comma 2-bis prevede che per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa (RFI) che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta al Parlamento un'informativa.</i></p>		

* Si tratta di relazioni previste da nuove norme pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dal presente Bollettino.

L. 208/2015 art. 1, co. 29-bis*	Commissione tecnica per i fabbisogni standard	Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e funzionamento dello schema perequativo
<p><i>*Il comma 29-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), è stato introdotto dall'articolo 1, comma 883, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.</i></p> <p><i>Il nuovo comma 29-bis prevede che la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui al comma 29, presenti alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, con cadenza biennale, a partire dall'anno 2018, una relazione in merito allo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai Capi II (Rapporti finanziari Stato-regioni), III (Finanza degli enti locali), IV (Finanziamento delle città metropolitane) e VI (Coordinamento dei diversi livelli di Governo) della legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo.</i></p> <p><i>Si ricorda che il comma 29 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 208, sia istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province). In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016.</i></p>		
L. 188/2017, art. 3, co. 3*	Presidenza del Consiglio dei ministri	Iniziative realizzate per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini e utilizzazione dei contributi ricevuti
<p><i>*La legge 4 dicembre 2017, n. 188, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2017, n. 295. L'articolo 3, al comma 1, istituisce il Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane e, al comma 3, stabilisce che entro novanta giorni dal termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019, predisponde una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi ricevuti, che trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'invio alle Camere.</i></p>		

L. 205/2017 art. 1, co. 155*	Il Governo	Esiti dell'attività svolta dalla Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici
<p><i>*La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.</i></p> <p><i>Il comma 155 dell'articolo 1, al primo periodo, prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore legge n. 205, di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione, che ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale, concluderà i propri lavori entro il 30 settembre 2018. Entro i dieci giorni successivi il Governo dovrà presentare alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione medesima.</i></p>		
L. 205/2017 art. 1, co. 158*	Il Governo	Esiti dell'attività svolta dalla Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali
<p><i>*Il comma 158, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 205, sia istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. Il comma in esame dispone che la Commissione concluda i lavori entro il 30 settembre 2018 e che entro i dieci giorni successivi il Governo presenti alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione medesima.</i></p>		
L. 205/2017 art. 1, co. 335*	Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Attività svolta dall'Accademia Vivarium novum e utilizzo dei contributi pubblici ricevuti
<p><i>*Il comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, autorizza la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per garantire il funzionamento e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche dell'Accademia Vivarium novum. Il comma in esame dispone che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'ente trasmetta al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità indicate dal comma 335. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono la relazione alle Camere.</i></p>		

L. 205/2017 art. 1, co. 585*	Partenariato per la logistica e i trasporti	Rapporto sullo stato della logistica e dei trasporti
*Il comma 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Partenariato per la logistica e i trasporti, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti e delle associazioni di categoria più rappresentative, che svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio e di consulenza per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore della logistica e dei trasporti. Il comma 585 dispone altresì che il Partenariato presenti annualmente alle Camere un rapporto sullo stato della logistica e dei trasporti.		
L. 205/2017 art. 1, co. 1019, primo periodo*	Ministro dell'economia e delle finanze	Stato di attuazione e risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1010 a 1018 della legge n. 205 del 2017, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"
*Il comma 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", al primo periodo, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1010 a 1018.		
L. 205/2017 art. 1, co. 1019, secondo periodo*	Ministro dell'economia e delle finanze	Stato di attuazione dei commi da 1010 a 1018 della legge n. 205 del 2017, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"
*Il comma 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", al secondo periodo, prevede che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze presenti una relazione sull'attuazione dei commi da 1010 a 1018 anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.		

L. 205/2017 art. 1, co. 1075*	Ciascun Ministero	Stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed effettivo utilizzo delle citate risorse
<p><i>*Il comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", stabilisce che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invii entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia una apposita relazione. La relazione deve contenere inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.</i></p>		
L. 205/2017 art. 1, co. 1106*	Ministro dell'economia e delle finanze	Stato di attuazione del comma 1106 della legge n. 205 del 2017, che istituisce il Fondo di ristoro finanziario in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto
<p><i>*Il comma 1106 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2017. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione.</i></p> <p><i>L'ultimo periodo del comma 1106 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del medesimo comma.</i></p>		

Relazioni non governative

Fonte	Presentatore	Oggetto
D.Lgs. 177/2005, art. 44-quinquies, co. 4*	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)	Assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, provvedimenti adottati e sanzioni irrogate
<p><i>*L'articolo 44-quinquies è stato introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2017, n. 301, che ha integralmente sostituito il Titolo VII del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in precedenza costituito dal solo articolo 44, con gli attuali articoli da 44 a 44-septies. Il nuovo articolo 44-quinquies definisce le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in materia di promozione della produzione audiovisiva europea e indipendente e stabilisce, al comma 4, che l'AGCOM presenti al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. La relazione deve, altresì, fornire i dati e gli indicatori micro e macroeconomici del settore rilevanti ai fini della promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel settore della produzione dei servizi media audiovisivi, la circolazione internazionale di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e rigettate, con le relative motivazioni, nonché le tabelle di sintesi in cui sono indicate le percentuali di obblighi di investimento, con le relative opere europee e di espressione originale italiana, assolti dai fornitori .</i></p>		